

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- \* Regolamento (CEE) n. 3414/90 del Consiglio, del 20 novembre 1990, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari delle isole Canarie (1991) ..... 1
- \* Regolamento (CEE) n. 3415/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali dell'aiuto al consumo da prelevare conformemente all'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE ..... 5
- \* Regolamento (CEE) n. 3416/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, concernente l'introduzione dell'aiuto comunitario al consumo per l'olio d'oliva in Spagna e in Portogallo ..... 6
- Regolamento (CEE) n. 3417/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 8
- Regolamento (CEE) n. 3418/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 10
- \* Regolamento (CEE) n. 3419/90 della Commissione, del 26 novembre 1990, recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità ..... 12
- \* Regolamento (CEE) n. 3420/90 della Commissione, del 26 novembre 1990, recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3699/89 che fissa per il 1990 l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri ..... 14
- \* Regolamento (CEE) n. 3421/90 della Commissione, del 26 novembre 1990, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario del Giappone e degli Stati Uniti d'America ..... 16

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 3422/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio .....	23
* Regolamento (CEE) n. 3423/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca .....	24
* Regolamento (CEE) n. 3424/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca .....	25
* Regolamento (CEE) n. 3425/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 15 (numero d'ordine 40.0150) originari del Pakistan, della Thailandia e dell'Indonesia beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio .....	26
* Regolamento (CEE) n. 3426/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 16 (numero d'ordine 40.0160) originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio .....	28
* Regolamento (CEE) n. 3427/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 23 (numero d'ordine 40.0230) originari dell'Ungheria beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio .....	29
* Regolamento (CEE) n. 3428/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria di prodotti n. 37 (numero d'ordine 40.0370) originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio .....	30
* Regolamento (CEE) n. 3429/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria di prodotti n. 37 (numero d'ordine 40.0370) e di prodotti della categoria di prodotti n. 75 (numero d'ordine 40.0750) originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio .....	32
* Regolamento (CEE) n. 3430/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria di prodotti n. 22 (numero d'ordine 40.0220) e ai prodotti della categoria di prodotti n. 127 A (numero d'ordine 42.1271) originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio .....	34
* Regolamento (CEE) n. 3431/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 146 A (numero d'ordine 42.1461) originari del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio .....	36
Regolamento (CEE) n. 3432/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90 .....	37
Regolamento (CEE) n. 3433/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi .....	38
Regolamento (CEE) n. 3434/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	42

**Consiglio**

90/618/CEE :

- \* **Direttiva del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita . . . . 44**

90/619/CEE :

- \* **Seconda direttiva del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE . . . . . 50**

**Commissione**

90/620/CEE :

- Decisione della Commissione, del 16 novembre 1990, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe . . . . . 62**

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3414/90 DEL CONSIGLIO**

del 20 novembre 1990

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari delle isole Canarie (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 1391/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987, relativo ad alcune modifiche del regime applicato alle isole Canarie<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 2, 5 e 10,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma degli articoli 2 e 4 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione e degli articoli 2 e 5 del regolamento (CEE) n. 1391/87 taluni prodotti dei capitoli 6, 7, 8 e 24 della nomenclatura combinata, originari delle isole Canarie, beneficiano all'importazione nel territorio doganale della Comunità di dazi ridotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari annuali; che, per quanto riguarda i tabacchi manifatturati, tale preferenza tariffaria (esenzione) è applicabile solo ai prodotti per cui sono state effettuate importazioni negli ultimi cinque anni e per volumi calcolati in base all'articolo 2 del protocollo anzidetto; che i volumi contingentali ammontano a:

- 4 700 tonnellate per i prodotti della floricoltura del capitolo 6 della nomenclatura combinata;
- 87 500 000 pezzi per le rose, i garofani, le orchidee, i gladioli e i crisantemi, freschi, dei codici NC da 0603 10 11 a 0603 10 25 e da 0603 10 51 a 0603 10 65,
- 597 tonnellate per gli altri fiori, freschi, dei codici NC 0603 10 29 e 0603 10 69;
- 6 642 tonnellate per le patate di primizia dei codici NC 0701 90 51 e 0701 90 59 (dal 1° gennaio al 30 giugno),
- 173 000 tonnellate per i pomodori dei codici NC 0702 00 10 e 0702 00 90,
- 8 000 tonnellate per le cipolle dei codici NC 0703 10 11 e 0703 10 19,
- 28 663 tonnellate per i cetrioli dei codici NC 0707 00 11 e 0707 00 19,

- 1 300 tonnellate per i fagioli dei codici NC 0708 20 10 e 0708 20 90,
- 3 819 tonnellate per le melanzane del codice NC 0709 30 00,
- 16 605 tonnellate per i peperoni del codice NC 0709 60 10,
- 100 tonnellate per le uve fresche da tavola del codice NC ex 0806 10 15 (dal 1° gennaio al 31 marzo),
- 317 673 migliaia di unità di sigari e sigaretti del codice NC 2402 10 00, manifatturati nelle isole Canarie, e
- 17 524 000 migliaia di unità di sigarette del codice NC 2402 20 00, manifatturate nelle isole Canarie;

considerando che per il 1991 i dazi da applicare nei limiti di questi contingenti tariffari, esclusi quelli previsti per i tabacchi manifatturati, sono calcolati conformemente alle disposizioni in materia di cui all'articolo 75 dell'atto di adesione; che tuttavia questi prodotti beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità; che, se questi prodotti sono importati in Portogallo, i dazi contingentali applicabili devono essere calcolati sulla base delle relative disposizioni dell'atto di adesione; che, se questi prodotti vengono messi in libera pratica nel rimanente territorio doganale della Comunità, essi beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo un ritmo e in condizioni uguali a quelli previsti all'articolo 75 dell'atto di adesione, e per i pomodori, i cetrioli, le melanzane e le uve da tavola, a condizione che sia rispettato il sistema dei prezzi di riferimento; che, per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario, i prodotti in questione devono soddisfare talune condizioni di marcatura e di etichettaggio quale prova dello loro origine;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che è necessario prendere le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dal volume contingente le quantità necessarie, corrispondenti alle

(<sup>1</sup>) GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 5.

importazioni reali constatate; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei contingenti può essere effettuata da uno dei suoi membri,

1. a) I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti in seguito elencati, originari delle isole Canarie, sono sospesi durante i periodi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione delle merci	Periodo	Volumi contingentali	Dazi doganali (in %)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
09.0429	0601 10 90	Altri bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	4 700 tonnellate	0		
	0602 10 90	— — altre talee senza radici e marze					
		— Rosai anche innestati:					
		— — Rosai non innestati:					
	0602 40 11	— — — con colletto di diametro di 100 mm o meno					
	0602 40 19	— — — altri					
		— — altri:					
	0602 99 45	— — — — — Talee radicate e giovani piante					
	0602 99 49	— — — — — altri					
		— — — — — altre piante da pien'aria:					
0602 99 51	— — — — — Piante vivaci			3,2			
0602 99 59	— — — — — altre			3,2			
		— — — — — Piante da appartamento:					
0602 99 70	— — — — — Talee radicate e giovani piante, escluse le cactee:			3,2			
0602 99 99	— — — — — altre			3,2			
09.0431	0603 10 11	Rose, garofani, orchidee, gladioli e crisantemi, freschi	dal 1° gennaio al 31 gennaio 1991	87 500 000 pezzi	dal 1° gennaio al 31 maggio: 4,2		
	0603 10 13					dal 1° giugno al 31 ottobre: 6	
	0603 10 15						dal 1° novembre al 31 dicembre: 4,2
	0603 10 21						
	0603 10 25						
	0603 10 51						
	0603 10 53						
	0603 10 55						
	0603 10 61						
	0603 10 65						
09.0433	0603 10 29	Altri fiori		597 tonnellate			
	0603 10 69						
09.0413	0701 90 51	Patate di primizia	dal 1° gennaio al 31 giugno 1991	6 642 tonnellate	— dal 1° gennaio al 15 maggio: 3,7		
	0701 90 59					— dal 16 maggio al 30 giugno: 5,2	

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione delle merci	Periodo	Volumi contingentali	Dazi doganali (in %)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.0417	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori, freschi o refrigerati	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	173 000 tonnellate	— dal 1° gennaio al 28 febbraio: ecu 0,2 per 100 kg netto <sup>(2)</sup> — dal 1° marzo al 14 maggio: 2,2 MIN ecu 0,4 per 100 kg netto — dal 15 maggio al 31 ottobre: 3,6 MIN ecu 0,7 per 100 kg netto — dal 1° novembre al 31 dicembre: 2,2 MIN ecu 0,4 per 100 kg netto
09.0425	0703 10 11 0703 10 19	Cipolle, fresche o refrigerate	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	8 000 tonnellate	5,4
09.0419	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	28 663 tonnellate	— dal 1° gennaio al 15 maggio: 3,2 — dal 16 maggio al 31 ottobre: 4 — dal 1° novembre al 31 dicembre: 3,2
09.0423	0708 20 10 0708 20 90	— Fagioli (della specie <i>Phaseolus</i> ssp.): — — dal 1° ottobre al 30 giugno — — dal 1° luglio al 30 settembre	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	1 300 tonnellate	— dal 1° gennaio al 30 giugno: 5,9 MIN ecu 0,9 per 100 kg netto — dal 1° luglio al 30 settembre: 7,7 MIN ecu 0,9 per 100 kg netto — dal 1° ottobre al 31 dicembre: 5,9 MIN ecu 0,9 per 100 kg netto
09.0421	0709 30 00	Melanzane	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	3 819 tonnellate	3,2
09.0427	0709 60 10	— — Peperoni	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	16 605 tonnellate	2,8
09.0435	ex 0806 10 15	Uve fresche da tavola <sup>(1)</sup>	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	100 tonnellate	0
09.0403	2402 10 00	Sigari e sigaretti manufatturati nelle Isole Canarie	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	317 673 mi- gliaia di unità	esenzione
09.0401	2402 20 00	Sigarette manufatturate nelle Isole Canarie	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	17 524 000 mi- gliaia di unità	esenzione

(<sup>1</sup>) Codici TARIC: 0806 10 15\*40  
0806 10 15\*50

(<sup>2</sup>) Questo dazio doganale è riscosso solo se il suo valore supera il 2% ad valorem.

- b) Entro i limiti di detti contingenti tariffari, i prodotti sono ammessi in esenzione da dazi doganali se sono importati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità e non sono soggetti al rispetto del prezzo di riferimento.
- c) Entro i limiti di detti contingenti tariffari, la Repubblica portoghese applica dazi doganali calcolati secondo le disposizioni relative dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti.

2. Al momento della loro importazione nella Comunità, ad eccezione della parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità, i pomodori, freschi o refrigerati, i cetrioli e le melanzane sono soggetti al rispetto del sistema dei prezzi di riferimento. Per questi prodotti è applicabile l'articolo 152, paragrafo 2, lettere c) e d) dell'atto di adesione.

3. I prodotti oggetto del presente regolamento possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, e fatte salve le altre disposizioni in materia di norme di qualità, sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile « isole Canarie » o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

Tuttavia, l'individuazione delle piante vivaci e dei prodotti della floricoltura, originari delle isole Canarie, viene effettuata sulla scorta dei documenti che l'importatore deve mettere a disposizione delle suddette autorità.

#### *Articolo 2*

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurare la gestione efficace dei contingenti stessi.

#### *Articolo 3*

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale

include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume dei contingenti.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume dei contingenti. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

#### *Articolo 4*

Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e continuo ai contingenti finché lo consente il saldo del volume del contingente corrispondente.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. VIZZINI

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3415/90 DEL CONSIGLIO**

del 27 novembre 1990

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali dell'aiuto al consumo da prelevare conformemente all'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE

**IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, secondo comma, e l'articolo 11, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il prezzo rappresentativo di mercato deve essere fissato secondo i criteri definiti all'articolo 7 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo d'entrata deve essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga, per un luogo di transito della frontiera comunitaria stabilito a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, il livello del prezzo rappresentativo di mercato tenuto conto dell'incidenza delle misure previste all'articolo 11, paragrafo 6 dello stesso regolamento;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione di tali criteri, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata devono essere fissati ai livelli indicati all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, in virtù dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE, per ogni campagna oleicola una determinata percentuale dell'aiuto al consumo deve essere destinata sia al finanziamento degli organismi

professionali riconosciuti di cui al paragrafo 3 di detto articolo, sia al finanziamento di azioni intese a promuovere il consumo dell'olio d'oliva nella Comunità; che occorre fissare tali percentuali per la campagna di commercializzazione 1990/1991,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva sono fissati come segue:

- prezzo rappresentativo di mercato: 190,61 ecu/100 kg
- prezzo d'entrata: 189,43 ecu/100 kg.

*Articolo 2*

1. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 la percentuale dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11 paragrafo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata all'1,4 %.

2. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, la percentuale dell'aiuto al consumo che deve essere destinata alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata al 4 %.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

V. SACCOMANDI

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3416/90 DEL CONSIGLIO**

del 27 novembre 1990

**concernente l'introduzione dell'aiuto comunitario al consumo per l'olio d'oliva in Spagna e in Portogallo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1 e l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 95, paragrafo 1 e l'articolo 293, paragrafo 1 dell'atto di adesione prevedono che l'aiuto al consumo per l'olio d'oliva, in seguito denominato « aiuto », venga introdotto in Spagna e in Portogallo a decorrere dal 1° gennaio 1991, secondo un ritmo da determinare nella misura necessaria per pervenire, alla fine del periodo di applicazione delle misure transitorie, al livello comune; che è pertanto necessario fissare l'importo dell'aiuto valido in Spagna e in Portogallo a decorrere dal 1° gennaio 1991, nonché stabilire il ritmo per il ravvicinamento di tale importo al livello comune dell'aiuto; che tuttavia può essere necessario ricorrere, per un periodo limitato, a misure transitorie intese ad evitare gravi perturbazioni sul mercato dell'olio d'oliva nei due Stati membri di cui trattasi, tenuto conto anche delle misure transitorie adottate nel settore dei semi di girasole;

considerando che, onde evitare una diminuzione del consumo di olio d'oliva in Spagna e in Portogallo al termine del periodo di « standstil », l'aiuto in oggetto dovrebbe essere introdotto in questi due Stati membri ad un livello che consenta di modificare gradualmente il rapporto tra il prezzo dell'olio d'oliva e quello degli oli concorrenti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, che stabilisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle materie grasse<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89<sup>(2)</sup>, il prezzo rappresentativo di mercato può essere modificato, a determinate condizioni, nel corso di una campagna, provocando la conseguente modifica dell'aiuto al consumo; che, in tal caso è necessario adattare gli importi dell'aiuto applicabili in Spagna e in Portogallo per tener conto della variazione del prezzo;

considerando che il ravvicinamento del prezzo d'intervento in Spagna e in Portogallo al livello comune sarà completato a decorrere dalla campagna 1994/1995; che è

pertanto necessario applicare il livello comune dell'aiuto in questi due Stati membri a decorrere dalla stessa data, in modo che il prezzo pagato dai consumatori sia uguale in tutta la Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'aiuto comunitario al consumo per l'olio d'oliva è introdotto in Spagna e in Portogallo a decorrere dal 1° gennaio 1991, salvo disposizioni transitorie prese in applicazione degli articoli 90 e 257 dell'atto di adesione.

L'importo dell'aiuto è di 43 ecu per 100 chilogrammi in Spagna e di 48 ecu per 100 chilogrammi in Portogallo. Detti importi, sono validi per il calcolo compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 1991, fatte salve le misure transitorie previste al primo comma.

*Articolo 2*

1. All'inizio di ciascuna delle campagne di commercializzazione 1991/1992, 1992/1993 e 1993/1994, l'importo dell'aiuto al consumo applicabile in Spagna e in Portogallo è ravvicinato al livello dell'aiuto comune applicabile per la campagna di cui trattasi in ragione successivamente di un quarto, un terzo e la metà della differenza esistente tra ciascuno dei relativi importi e l'importo dell'aiuto comune.

2. Il livello dell'aiuto comune è applicabile integralmente in Spagna e in Portogallo a decorrere dalla campagna 1994/1995.

*Articolo 3*

In caso di modifica, nel corso di una campagna, del prezzo rappresentativo del mercato, gli importi dell'aiuto applicabili in Spagna e nel Portogallo sono adattati, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, per tener conto della modifica del suddetto prezzo.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore, il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

V. SACCOMANDI

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3417/90 DELLA COMMISSIONE**

del 28 novembre 1990

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1801/90 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 novembre 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1801/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 8.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 novembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	28,53	143,64 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	28,53	143,64 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 10	22,76	196,78 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
1001 10 90	22,76	196,78 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
1001 90 91	29,00	168,20
1001 90 99	29,00	168,20
1002 00 00	53,97	155,14 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	45,30	148,84
1003 00 90	45,30	148,84
1004 00 10	36,94	144,87
1004 00 90	36,94	144,87
1005 10 90	28,53	143,64 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	28,53	143,64 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	45,30	146,33 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	45,30	61,00
1008 20 00	45,30	131,38 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	45,30	72,30 <sup>(5)</sup>
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	45,30	72,30
1101 00 00	53,48	248,50
1102 10 00	89,24	230,88
1103 11 10	48,54	317,34
1103 11 90	57,03	267,65

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3418/90 DELLA COMMISSIONE****del 28 novembre 1990****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1802/90 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 novembre 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

(5) GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 11.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 novembre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	11	12	1	2
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	21,87
1001 90 99	0	0	0	21,87
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	30,62

## B. Malto

*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	11	12	1	2	3
1107 10 11	0	0,00	0,00	38,93	38,93
1107 10 19	0	0,00	0,00	29,09	29,09
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3419/90 DELLA COMMISSIONE**  
del 26 novembre 1990

**recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2986/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto di sostituire nell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 un peschereccio che non risponde più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazio-

nali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sostituire questo peschereccio nell'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1990.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.

<sup>(3)</sup> GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 285 del 17. 10. 1990, pag. 5.

*ALLEGATO*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è così modificato :

Peschereccio da sostituire :

Identificazione esterna lettere + numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
GERMANIA ZX 2				

Peschereccio che sostituisce il peschereccio precedente :

Identificazione esterna lettere + numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
GERMANIA SU 9	Stella Mare	DLWN	Husum	184

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3420/90 DELLA COMMISSIONE****del 26 novembre 1990**

**recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3699/89 che fissa per il 1990 l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 3699/89 della Commissione, dell'11 dicembre 1989, che fissa per il 1990 l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/90<sup>(4)</sup>,

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto di sostituire nell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3699/89 un peschereccio che non risponde più alle condizioni fissate dall'articolo 1,

paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3699/89; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sostituire questo peschereccio nell'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3699/89 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1990.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.

<sup>(3)</sup> GU n. L 362 del 12. 12. 1989, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 14.

*ALLEGATO*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3699/89 è così modificato :

Peschereccio da sostituire :

Identificazione esterna lettere e numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
GERMANIA ZX 2				

Peschereccio che sostituisce il peschereccio precedente :

Identificazione esterna lettere e numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
GERMANIA SU 9	Stella Mare	DLWN	Husum	184

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3421/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 novembre 1990**  
**che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame**  
**originario del Giappone e degli Stati Uniti d'America**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in seno al Comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

Considerando quanto segue :

**A. PROCEDURA**

- (1) La Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla società Holland Sweetener Company Vof (in seguito denominata HSC), unico produttore di aspartame nella Comunità. La denuncia conteneva elementi di prova in merito a pratiche di dumping relative al prodotto originario del Giappone e degli Stati Uniti d'America e al pregiudizio notevole da esse derivante che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura.
- (2) Con un avviso<sup>(2)</sup> pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di aspartame (in seguito denominato APM), di cui al codice NC ex 2924 29 90, originario del Giappone e degli Stati Uniti d'America e ha iniziato un'inchiesta.
- (3) La Commissione ne ha dato formale comunicazione agli esportatori e agli importatori notoriamente interessati, ai rappresentanti del paese esportatore e al denunciante e ha offerto alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (4) Tutti gli esportatori, alcuni importatori e il produttore comunitario hanno comunicato il loro punto di vista per iscritto. Anche le associazioni che rappresentano i consumatori di aspartame hanno comunicato le loro osservazioni.

(5) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha avuto ad oggetto il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1989.

(6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di un accertamento preliminare ed ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società :

a) *produttore comunitario :*

The Holland Sweetener Company Vof, Maastricht, Paesi Bassi ;

b) *produttore/esportatore giapponese :*

Ajinomoto Co. Ltd Tokio, Giappone ;

c) *produttore/esportatore USA :*

The NutraSweet Company, Deerfield, USA ;

d) *Importatore collegato al produttore/esportatore giapponese :*

Deutsche Ajinomoto GmbH, Amburgo, Germania.

(7) La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni scritte e orali particolareggiate dal produttore comunitario, dagli esportatori e da alcuni importatori e ha verificato per quanto necessario le informazioni ivi contenute.

**B. PRODOTTO IN ESAME**

(8) L'APM è un dolcificante di sapore simile a quello dello zucchero, ma con potere calorico inferiore.

(9) L'APM è utilizzato principalmente dalle industrie che producono bevande analcoliche, prodotti alimentari e latticini. Il prodotto è inoltre utilizzato nel mercato dei prodotti per la tavola in forma di compresse e polvere ipocaloriche per dolcificare tè e caffè.

(10) Pur essendo prodotto in tutto il mondo e con tecnologie diverse, l'APM è uniforme e non presenta differenze sostanziali in termini di caratteristiche fisicochimiche.

(11) L'APM prodotto dall'esportatore statunitense è stato venduto, tanto sul mercato interno quanto all'esportazione nella Comunità, con il marchio commerciale NutraSweet. Il prodotto giapponese era esportato nella Comunità con lo stesso marchio NutraSweet, mentre sul mercato interno era venduto con il marchio Pal.

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 52 del 3. 3. 1990, pag. 12.

## C. DUMPING

## (a) Stati Uniti d'America

## I. Valore normale

- (12) Per stabilire se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative per essere prese in considerazione ai fini del calcolo del valore normale, la Commissione ha accertato che le vendite nel mercato interno statunitense, di gran lunga il principale mercato mondiale dell'aspartame, superavano le vendite all'esportazione nella Comunità e che quindi erano effettuate in quantitativi sufficienti per costituire un mercato vitale. Il valore normale poteva pertanto essere determinato in base alle vendite sul mercato interno.
- (13) La Commissione ha inoltre esaminato se tali vendite erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. A tal fine è stato effettuato un confronto tra il costo medio di produzione nel periodo dell'inchiesta e i prezzi dei prodotti venduti sul mercato interno nello stesso periodo a livello franco fabbrica. Dal confronto è emerso che tutte le vendite sul mercato interno sono state effettuate a prezzi che, nel corso del periodo dell'inchiesta, erano sufficientemente elevati per coprire tutti i costi adeguatamente ripartiti.
- (14) Per tener conto delle oscillazioni dei prezzi, la Commissione ha calcolato il valore normale in base alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 13 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio (in seguito denominato il regolamento).
- (15) L'esportatore statunitense e la società collegata NutraSweet AG (in seguito denominata NSAG) hanno sostenuto che l'elasticità dei prezzi dell'aspartame era diversa sul mercato americano a su quello comunitario, poiché negli Stati Uniti i consumatori sono più sensibili ai problemi della salute donde la preferenza per l'APM. Il prodotto sarebbe inoltre meno noto sul mercato comunitario, che si è sviluppato in ritardo rispetto a quello americano. I prezzi vigenti sul mercato interno degli Stati Uniti non permetterebbero quindi di effettuare un valido confronto e non dovrebbero essere utilizzati per determinare il valore normale. Le parti hanno proposto di stabilire il valore normale in base al valore costruito.
- (16) La Commissione riconosce che, in linea di massima, deve esistere una differenza tra l'elasticità dei prezzi sul mercato statunitense e su quello comunitario, altrimenti non vi sarebbero differenze di prezzi. La differenza di elasticità dei prezzi è in realtà un requisito preliminare della differenziazione dei prezzi e, se si effettuassero adeguamenti per tenerne conto, sarebbe impossibile prendere provvedimenti contro le pratiche di dumping.
- (17) L'esportatore ha inoltre fatto valere che, mentre le vendite sul mercato americano sono ancora tutelate dal brevetto, sul mercato comunitario i diritti di brevetto sono già estinti e che pertanto non dovrebbero essere prese misure di difesa in base al valore normale calcolato in funzione dei prezzi vigenti sul mercato interno, poiché questi ultimi non permetterebbero un valido confronto.
- (18) La Commissione non ritiene che tale argomento sia giustificato. La discriminazione dei prezzi, recante pregiudizio, è condannata dal diritto comunitario e dal diritto internazionale, indipendentemente dalle motivazioni. Il fatto che il prodotto negli Stati Uniti sia tutelato da un brevetto non determina di per sé stesso il livello dei prezzi sul mercato interno. L'esportatore ha deciso liberamente, in base a considerazioni di carattere commerciale, di sfruttare la propria posizione di titolare del brevetto per applicare sul mercato interno prezzi superiori a quelli del prodotto venduti all'esportazione. La differenziazione dei prezzi, in quanto provoca un pregiudizio notevole all'industria comunitaria, non deve quindi sfuggire all'applicazione delle norme antidumping.
- (19) La Commissione ha pertanto stabilito il valore normale in base alla media ponderata dei prezzi vigenti sul mercato interno, al netto di tutti gli sconti, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento, ovvero in base ai prezzi effettivamente pagati nel corso di normali operazioni commerciali per il prodotto simile destinato al consumo negli Stati Uniti.

## II. Prezzo all'esportazione

- (20) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base alle vendite effettuate direttamente dall'esportatore statunitense a clienti indipendenti. Tali vendite, che rappresentavano la maggior parte delle esportazioni americane nella Comunità, sono state effettuate direttamente agli acquirenti comunitari oppure a società degli Stati Uniti che hanno esportato il prodotto nella Comunità. I prezzi all'esportazione sono stati pertanto determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto all'esportazione nella Comunità, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera a) del regolamento.
- (21) L'esportatore ha sostenuto che dovrebbero essere escluse dalle vendite all'esportazione alcune vendite effettuate negli USA di prodotti che successivamente sono stati esportati nella Comunità.
- (22) La Commissione non ritiene che tali vendite debbano essere escluse dalle esportazioni nella Comunità, tanto più che il produttore era a conoscenza della destinazione finale dei prodotti. Tali negozi sono stati pertanto inseriti nelle vendite all'esportazione nella Comunità.
- (23) Il produttore americano ha inoltre esportato nella Comunità attraverso la NSAG, una società collegata con sede in Svizzera. Ai fini della determinazione preliminare la Commissione non ha tenuto conto dei prezzi delle vendite all'esportazione per il

tramite della NSAG. La loro eventuale inclusione non avrebbe comunque modificato il livello del dazio provvisorio (vedere punto 66).

#### (b) Giappone

- (24) Durante l'inchiesta in loco in Giappone, l'esportatore giapponese non ha fornito le informazioni che la Commissione aveva chiesto e che riteneva necessarie per determinare il valore normale. La Commissione non ha potuto tra l'altro verificare i dati relativi alle vendite sul mercato interno, poiché le informazioni fornite dalla società riguardavano soltanto una quota minima delle vendite, inferiore all'1 %. La Commissione non ha potuto tra l'altro verificare i costi di produzione, poiché la società ha rifiutato di fornire elementi di prova relativi ad una parte rilevante del periodo dell'inchiesta.
- (25) La Commissione conclude pertanto che la società in questione, nonostante le richieste specifiche della Commissione prima dell'inchiesta, ha rifiutato l'accesso ad informazioni essenziali e ha gravemente ostacolato l'inchiesta. Tale comportamento giustifica quindi il ricorso ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento.
- (26) Tutte le esportazioni della Ajinomoto nella Comunità sono state effettuate attraverso la società svizzera NSAG. La Commissione, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, ha proposto alla società e al paese in questione di svolgere un'inchiesta sul posto presso i locali della società. Le autorità svizzere hanno tuttavia mosso obiezioni e di conseguenza non è stato possibile svolgere un'inchiesta sul posto presso i locali della società.
- (27) La Commissione, visto il rifiuto dell'esportatore di fornire le informazioni necessarie e in considerazione del fatto che non era possibile verificare i prezzi all'esportazione, ha deciso di applicare all'esportatore giapponese le risultanze sul dumping relative all'esportatore americano, in quanto tali risultanze erano le informazioni più attendibili di cui disponeva.

#### D. CONFRONTO

- (28) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento, si è tenuto debitamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, effettuando i relativi adeguamenti.
- (29) A questo proposito sono stati effettuati adeguamenti in relazione a retribuzioni dei venditori, trasporto, assicurazione, movimentazione, magazzino, condizioni di credito e commissioni.

#### E. MARGINI DI DUMPING

- (30) Il valore normale è stato confrontato con i prezzi all'esportazione prendendo in esame le singole transazioni. Dall'esame preliminare dei fatti risulta

l'esistenza di pratiche di dumping relative all'APM originario degli Stati Uniti d'America, con un margine pari all'importo di cui il valore normale accertato supera il prezzo all'esportazione nella Comunità.

- (31) La media ponderata dei margini di dumping superava il 100 %.
- (32) Per i motivi esposti nei paragrafi 24 - 27 lo stesso margine di dumping si applica all'esportatore giapponese.

#### F. PREGIUDIZIO

##### I. Il mercato comunitario dell'APM

- (33) Sino al 1986-1987 gli esportatori americani e statunitensi beneficiavano nella Comunità della tutela brevettuale ed erano praticamente gli unici fornitori del mercato comunitario. La società Holland Sweetener Co. ha iniziato l'attività al momento dell'estinzione dei diritti di brevetto. Le tre società coprono attualmente il 100 % delle vendite e del consumo nella Comunità.
- (34) La Commissione ha accertato che il mercato comunitario tra il 1986 e il 1989 è passato da [...] kg a [...] kg<sup>(1)</sup>, con un incremento del 215 %.

##### II. Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

- (35) L'esportatore statunitense ha affermato che le esportazioni nella Comunità di APM originario degli USA e del Giappone non dovrebbero essere cumulate, in quanto le esportazioni dagli Stati Uniti rappresentavano meno del [...] delle vendite complessive della NutraSweet AG nella Comunità e pertanto non erano sufficienti a cagionare pregiudizio all'industria comunitaria.
- (36) Indipendentemente dall'esattezza della cifra fornita, che non corrisponde alle risultanze dell'inchiesta, la Commissione ritiene che le importazioni di APM originario degli USA e del Giappone debbano essere considerate globalmente, e non isolatamente come propone l'esportatore americano. Il prodotto importato è infatti identico ed è venduto con lo stesso marchio commerciale alle stesse condizioni. Una parte rilevante di tali importazioni è effettuata attraverso la stessa società collegata, la NSAG, una società consortile costituita dai due esportatori con l'unico obiettivo di vendere nella Comunità, con lo stesso marchio, il prodotto di origine giapponese e americana. Le importazioni dei prodotti americani e giapponesi possono sostituirsi reciprocamente sul mercato comunitario. In tali circostanze il cumulo appare giustificato anche se, nel periodo dell'inchiesta, le vendite di APM originario degli Stati Uniti erano relativamente limitate.

<sup>(1)</sup> In conformità dell'articolo 8 del regolamento, relativo al trattamento riservato delle informazioni, nel testo del regolamento pubblicato non figurano alcune cifre.

- (37) Anche se dopo l'ingresso della Holland Sweetener Co. sul mercato comunitario la quota di mercato delle importazioni dal Giappone e dagli USA è scesa dal [...] nel 1986 al [...] nel periodo dell'inchiesta, in termini assoluti le importazioni di APM dal Giappone e dagli Stati Uniti sono aumentate, passando da [...] kg nel 1986 a [...] kg nel 1987 e a [...] kg nel 1988 e raggiungendo [...] kg nel periodo dell'inchiesta.

### III. Volume e quota di mercato dei produttori comunitari

- (38) Le vendite dei produttori comunitari sul mercato della Comunità sono passate da [...] kg nel 1987 a [...] kg nel 1988 e hanno raggiunto [...] kg nel periodo dell'inchiesta. La quota di mercato dei produttori comunitari, pari a [...] nel 1987, è aumentata a [...] nel 1988 e a [...] nel 1989.

### IV. Prezzi

- (39) È stato accertato che nel 1988 i prezzi dell'aspartame di origine giapponese e americana erano sensibilmente inferiori a quelli applicati dal produttore comunitario e che, nonostante tale differenza, tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta tali prezzi sono ulteriormente diminuiti del 23,8 %, scendendo pertanto ad un livello non remunerativo.
- (40) È stato accertato che i prezzi applicati dal produttore comunitario tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta sono scesi del 7,6 %. Nel periodo dell'inchiesta, nonostante tale flessione, i prezzi dei prodotti americani e giapponesi erano inferiori del 6 % in media a quelli dei prodotti comunitari. In tali circostanze il produttore comunitario non ha potuto raggiungere il punto d'equilibrio e tanto meno realizzare profitti.

### V. Conclusioni

- (41) Per determinare se l'industria comunitaria abbia sofferto un pregiudizio notevole, la Commissione ha tenuto conto degli elementi seguenti.

— Il produttore comunitario ha iniziato l'attività nel 1988 e ha conquistato una piccola parte del mercato comunitario, che è tuttora quasi interamente controllato dagli esportatori statunitensi e giapponesi. Nei primi anni di attività il produttore comunitario ha dovuto far fronte ai costi e alle difficoltà inerenti all'installazione di un impianto produttivo e, al tempo stesso, al brusco calo dei prezzi dei concorrenti americani e giapponesi che controllavano la maggior parte del mercato comunitario.

— A causa del calo dei prezzi l'industria comunitaria ha subito perdite considerevoli e non ha potuto aumentare lo sfruttamento delle sue capacità produttive in modo tale da realizzare economie di scala. Al termine del periodo dell'inchiesta la gravità delle perdite era tale da minacciare la sopravvivenza dell'industria comunitaria.

- (42) Alla luce di tali elementi la Commissione ha concluso che, ai fini delle risultanze preliminari, la Comunità ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento.

- (43) La NSAG ha affermato che l'industria comunitaria non poteva aver subito un pregiudizio notevole, poiché la sua quota di mercato era aumentata. Le prospettive per il futuro sarebbero inoltre favorevoli, in quanto nel 1993 il mercato degli Stati Uniti sarà aperto ad altri fornitori, compreso il ricorrente.

- (44) La Commissione ritiene che l'aumento della quota di mercato del produttore comunitario sia una necessaria conseguenza del suo ingresso sul mercato, prima del 1987 quasi interamente dominato dalla NSAG. Alla conquista di una quota di mercato ancora relativamente modesta fanno riscontro le gravi perdite subite dal produttore comunitario dopo la flessione dei prezzi dell'APM. La conseguente minaccia per la sua attività commerciale non può essere annullata dalla possibilità di prospettive positive sul mercato americano a medio termine.

### G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

- (45) Per determinare in che misura il pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse stato cagionato dalle pratiche di dumping in questione, la Commissione ha accertato che la diminuzione dei prezzi all'esportazione applicati dalla NSAG ha coinciso con l'ingresso del denunziante sul mercato comunitario. Il calo dei prezzi ha esercitato una costante pressione sui prezzi dell'APM nella Comunità, mentre, nello stesso periodo, il volume delle esportazioni americane e giapponesi è notevolmente aumentato. Il produttore comunitario è stato costretto a vendere a prezzi inferiori al costo di produzione e non ha potuto aumentare adeguatamente lo sfruttamento delle sue capacità produttive, subendo quindi un incremento dei costi e perdite considerevoli.

- (46) La NSAG ha affermato che il calo dei prezzi nella Comunità non era collegato all'ingresso del ricorrente sul mercato, bensì ad altre forze di mercato, più precisamente l'andamento dei prezzi di altri dolcificanti.

- (47) La Commissione ritiene che la concorrenza tra l'APM e gli altri dolcificanti riguardasse, anche se in misura diversa a causa dell'atteggiamento dei consumatori, tanto il mercato comunitario quanto quello americano, nel quale tuttavia i prezzi sono rimasti stabili. Data l'evoluzione del mercato comunitario dell'APM, che ha avuto un incremento considerevole, la NSAG, anche dopo il 1987 il maggior fornitore di APM sul mercato comunitario, non aveva alcuna ragione per diminuire i propri prezzi a livelli che non permettevano di coprire i costi.
- (48) La NSAG ha affermato inoltre che le perdite subite dal produttore comunitario erano normali e corrispondevano alle perdite normalmente sostenute per un prodotto come l'APM nei primi quattro anni di produzione. È stato inoltre affermato che alcune difficoltà incontrate nel processo produttivo avrebbero provocato elevati costi di avviamento e ritardi e che tali costi dovrebbero essere a carico degli azionisti della HSC.
- (49) La Commissione ammette che il produttore comunitario abbia sostenuto elevati costi di avviamento. Tuttavia, oltre alle normali difficoltà incontrate da una nuova impresa nella fase iniziale di attività, il produttore comunitario ha dovuto far fronte ad una netta flessione dei prezzi cagionati dal leader di mercato. La decisione di ridurre i prezzi a livelli tali da provocare perdite rientra nell'ambito della responsabilità della NSAG e degli esportatori giapponesi e americani e le conseguenze di tale politica di determinazione dei prezzi non possono essere attribuite a difficoltà inerenti al processo produttivo della HSC.
- (50) Dall'inchiesta non sono emersi altri fattori che potessero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Le importazioni in dumping, considerate isolatamente, hanno quindi cagionato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

## H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

### I. Considerazioni generali

- (51) L'obiettivo dell'istituzione di dazi antidumping è di eliminare le pratiche di dumping che cagionano pregiudizio all'industria comunitaria e di ripristinare una situazione di concorrenza leale sul mercato comunitario. L'istituzione del dazio è tanto più necessaria quando le pratiche commerciali sleali minacciano l'esistenza stessa dell'industria comunitaria. Nell'interesse generale della Comunità non appare opportuno che sul mercato comunitario rimanga un unico fornitore.
- (52) Con l'imposizione di dazi antidumping il prezzo dell'APM nella Comunità aumenterà soltanto del

marginale necessario per eliminare il pregiudizio. La domanda di APM supera nettamente le attuali capacità di produzione nella Comunità e pertanto la domanda continuerà ad essere soddisfatta dalle importazioni da paesi terzi. Il ripristino di equie condizioni commerciali non avrà pertanto l'effetto di escludere la concorrenza straniera dal mercato comunitario.

- (53) L'esportatore degli Stati Uniti ha affermato che l'istituzione di dazi antidumping sarebbe contraria alla sua posizione di titolare del brevetto, il cui riconoscimento rappresenterebbe un principio di ordine pubblico.
- (54) La Commissione rileva che l'esportatore americano ha pienamente beneficiato della tutela brevettuale nella Comunità sino al periodo compreso tra il 1986 e il 1988, quando si sono estinti i relativi diritti. L'esportatore degli Stati Uniti, che sino ad allora, insieme con l'esportatore giapponese con il quale collaborava, deteneva una quota del 100 % del mercato dell'APM in costante espansione, ha ottenuto un'adeguato compenso per l'impegno intellettuale e finanziario relativo all'invenzione e alla commercializzazione del prodotto. È infatti del tutto normale e prevedibile, in conseguenza dei termini posti alla durata dei brevetti, che, al momento della scadenza, si manifesti la concorrenza sui mercati precedentemente protetti. La tutela della concorrenza nei confronti delle conseguenze del dumping, anche quando esse sono attribuibili a un ex titolare del brevetto, non è assolutamente contraria agli obiettivi dell'ordine pubblico.

### II. Interesse dell'industria comunitaria

- (55) In considerazione delle gravi perdite subite dal produttore comunitario è stato concluso che la sopravvivenza dell'industria comunitaria sarebbe minacciata se non fossero attuate misure per difenderla dalle conseguenze delle importazioni in dumping. La chiusura degli impianti produttivi nella Comunità renderebbe il mercato comunitario completamente dipendente dalle importazioni dagli Stati Uniti e dal Giappone e provocherebbe la perdita di numerosi posti di lavoro. La Commissione ritiene pertanto che sia necessario, nell'interesse dell'industria comunitaria, istituire misure di difesa sulle importazioni di APM.

### III. Interesse di altre parti

- (56) La Commissione ha ricevuto alcune osservazioni scritte da parte dei principali utenti finali di APM nella Comunità, in gran parte produttori di bevande e di prodotti alimentari ipocalorici. Gli utenti finali hanno affermato che l'imposizione di un dazio sulle importazioni di APM implicherebbe l'aumento dei costi, con conseguenze quali l'eliminazione della concorrenza e il rallentamento della prevista espansione del mercato.

- (57) La Commissione non ha ricevuto elementi di prova sufficienti relativi all'incremento dei costi degli utenti finali e alle eventuali conseguenze sui prezzi dei loro prodotti.
- (58) La Commissione ritiene che la scomparsa dell'unico produttore comunitario sarebbe contraria all'interesse degli utenti finali, in quanto limiterebbe la concorrenza ad un'unica fonte di approvvigionamento, dato che le esportazioni dal Giappone e dagli Stati Uniti sono in gran parte effettuate attraverso la loro società consortile in Svizzera.
- (59) Anche se il ripristino di condizioni di correttezza commerciale implica la possibilità di un aumento dei prezzi, il livello di questi ultimi rimarrà comunque nettamente inferiore ai prezzi applicabili negli Stati Uniti. Occorre rilevare che il livello elevato dei prezzi dell'APM negli Stati Uniti non ha impedito una notevole espansione del mercato.
- (60) La Commissione ritiene pertanto che l'imposizione di misure di difesa non sia contraria all'interesse degli utenti finali, ma che al contrario li tuteli a lungo termine, in quanto contribuisce a mantenere i prezzi a livelli competitivi, senza ostacolare un'ulteriore espansione del mercato dell'APM.

#### IV. Conclusione

- (61) Dopo aver considerato le argomentazioni degli esportatori, la Commissione conclude che nell'interesse generale della Comunità occorre eliminare il pregiudizio cagionato dalle importazioni in ragione di dumping e che i vantaggi delle misure di difesa sono nettamente superiori alle eventuali conseguenze a breve termine, in particolare per quanto riguarda i prezzi.

#### I. DAZIO

- (62) Per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e per salvaguardarne la sopravvivenza, si considera necessario prendere misure che permettano all'industria interessata di realizzare il normale profitto di cui è stata privata a causa delle conseguenze delle importazioni a prezzi di dumping.
- (63) Devono pertanto essere istituiti dazi provvisori corrispondenti alla differenza tra i prezzi dell'APM americano e giapponese e il livello dei prezzi necessario affinché l'industria comunitaria possa coprire i costi e ottenere un profitto ragionevole.
- (64) L'industria comunitaria ha affermato che, per un'industria considerata nascente, un adeguato margine di profitto corrisponde ad un utile sul

capitale investito del 25 %. È stato affermato che tale margine di utile era considerato normale nell'ambito della DSM Chemicals BV, uno dei principali azionisti della Holland Sweetener Company Vof e che anche la Monsanto, la società che controlla la NutraSweet, aveva fissato come obiettivo globale della società un rendimento del capitale netto del 20 %.

- (65) La Commissione ammette che un ragionevole margine di profitto sia basato in parte sull'utile sul capitale investito e sul rendimento del capitale netto, ma i valori citati non sembrano costituire un riferimento adeguato per la situazione specifica in cui si trova il produttore comunitario. In tali circostanze la Commissione ritiene che, ai fini della determinazione provvisoria, un adeguato rendimento annuo, tale da permettere uno sviluppo equilibrato a lungo termine, dovrebbe corrispondere ad un utile sul fatturato al lordo delle imposte pari all'8 %. La Commissione ha così determinato il prezzo di riferimento con il quale deve essere confrontata la media ponderata dei prezzi all'importazione.

- (66) Per determinare l'aliquota del dazio, le differenze tra i prezzi così accertate sono state espresse in forma di importo in ecu per kg di aspartame. Da tale calcolo risulta che per eliminare il pregiudizio subito devono essere istituiti i seguenti dazi anti-dumping :

Ajinomoto Co. Ltd :	29,95 ecu per kg
NutraSweet Co. Ltd :	27,55 ecu per kg

- (67) Poiché i margini di dumping accertati per tutti gli esportatori interessati superano il margine di pregiudizio, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento, saranno istituiti i dazi suddetti.
- (68) Per quanto riguarda le società che non si sono manifestate, la Commissione ha ritenuto opportuno istituire gli stessi dazi, pari a 29,95 ecu per kg per l'APM originario del Giappone e a 27,65 ecu per kg per l'APM originario degli Stati Uniti.
- (69) Si premierebbe infatti la mancata collaborazione se a tali produttori/esportatori fossero applicati dazi inferiori al dazio determinato.
- (70) È opportuno fissare un termine entro il quale le parti interessate possono comunicare le proprie osservazioni e chiedere un'audizione. Rimane inoltre inteso che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e potrebbero essere riesaminate qualora la Commissione proponesse l'istituzione di un dazio definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio pari a 27,55 ecu per kg (peso netto) sulle importazioni di aspartame, corrispondente al codice NC ex 2924 29 90 (codice Taric 2924 29 90 \*50), originario degli Stati Uniti d'America.

2. È istituito un dazio antidumping provvisorio pari a 29,95 ecu per kg (peso netto) sulle importazioni di aspartame corrispondente al codice NC ex 2924 29 90 (codice Taric 2924 29 90 \*50), originario del Giappone.

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui ai paragrafi 1 e 2 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

*Articolo 2*

Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Salvo il disposto degli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1990.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3422/90 DELLA COMMISSIONE**

del 27 novembre 1990

**relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4047/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1990 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1887/90 <sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di sogliola per il 1990;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II, IV da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente

assegnato per il 1990; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 16 novembre 1990; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II, IV eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1990.

La pesca della sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II, IV eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 16 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1990.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 172 del 5. 7. 1990, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3423/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 novembre 1990**  
**relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti**  
**bandiera della Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4047/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1990 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1887/90 <sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di sgombro per il 1990;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a; III b, c, d (zona CE), IV da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente

assegnato per il 1990; che la Danimarca ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 31 ottobre 1990; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a; III b, c, d (zona CE), IV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1990.

La pesca dello sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a; III b, c, d (zona CE), IV eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 31 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1990.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 172 del 5. 7. 1990, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3424/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 novembre 1990**  
**relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti**  
**bandiera della Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4049/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1990, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen <sup>(3)</sup>, prevede dei contingenti di sgombro per il 1990;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombro nelle acque della divisione CIEM II a (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il

contingente assegnato per il 1990; che la Danimarca ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 31 ottobre 1990; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque della divisione CIEM II a (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1990.

La pesca dello sgombro nelle acque della divisione CIEM II a (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 31 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1990.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 44.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3425/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 15 (numero d'ordine 40.0150) originari del Pakistan, della Tailandia e dell'Indonesia beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 15 (numero d'ordine 40.0150) originari del Pakistan, della Tailandia e dell'Indonesia il massimale è fissato a 216 000 pezzi; che, alla data del 30 agosto 1990, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan, della Tailandia e dell'Indonesia beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan, della Tailandia e dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 2 dicembre 1990, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti originari del Pakistan, della Tailandia e dell'Indonesia:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Descrizione
40.0150	15 (1 000 pezzi)	6202 11 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)
		ex 6202 12 10	
		ex 6202 12 90	
		ex 6202 13 10	
		ex 6202 13 90	
		6204 31 00	
		6204 32 90	
6204 33 90			
		6204 39 19	
		6210 30 00	

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1990.

*Per la Commissione*  
Christiane SCRIVENER  
*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3426/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 16 (numero d'ordine 40.0160) originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei

prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 16 (numero d'ordine 40.0160) originari dell'India il massimale è fissato a 94 000 pezzi; che, alla data del 15 marzo 1990, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 2 dicembre 1990, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti originari dell'India:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Descrizione
40.0160	16 (1 000 pezzi)	6203 11 00	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali esclusi quelli da sci
		6203 12 00	
		6203 19 10	
		6203 19 30	
		6203 21 00	
		6203 22 90	
		6203 23 90	
6203 29 19			

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1990.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3427/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 23 (numero d'ordine 40.0230) originari dell'Ungheria beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 23 (numero d'ordine 40.0230) originari dell'Ungheria il massimale è fissato a 146 t; che, alla data del 15 giugno 1990, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'Ungheria beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'Ungheria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 2 dicembre 1990, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti originari dell'Ungheria:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Descrizione
40.0230	23 (tonnellate)	5508 20 10	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto
		5510 11 00	
		5510 12 00	
		5510 20 00	
		5510 30 00	
		5510 90 00	

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1990.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3428/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria di prodotti n. 37 (numero d'ordine 40.0370) originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria di prodotti n. 37 (numero d'ordine 40.0370) originari del Pakistan il massimale è fissato a 368 t; che, alla data del 30 agosto 1990, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 2 dicembre 1990, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari del Pakistan:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Descrizione
40.0370	37 (tonnellate)	5516 11 00	Tessuti di fibre artificiali in fiocco
		5516 12 00	
		5516 13 00	
		5516 14 00	
		5516 21 00	
		5516 22 00	
		5516 23 10	
		5516 23 90	
		5516 24 00	
		5516 31 00	
		5516 32 00	
		5516 33 00	
		5516 34 00	
		5516 41 00	
		5516 42 00	
		5516 43 00	
		5516 44 00	
		5516 91 00	
		5516 92 00	
		5516 93 00	
5516 94 00			
		5803 90 50	
		ex 5905 00 70	

<sup>(1)</sup> GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1990.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3429/90 DELLA COMMISSIONE**

del 27 novembre 1990

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria di prodotti n. 37 (numero d'ordine 40.0370) e di prodotti della categoria di prodotti n. 75 (numero d'ordine 40.0750) originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie n. 37 (numero d'ordine 40.0370) e n. 75 (numero d'ordine 40.0750) originari della Thailandia il massimale è fissato rispettivamente a 368 t e 9 000 pezzi; che, alla data del 20 marzo 1990, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 2 dicembre 1990, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Thailandia:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Descrizione
40.0370	37 (tonnellate)	5516 11 00	Tessuti di fibre artificiali in fiocco
		5516 12 00	
		5516 13 00	
		5516 14 00	
		5516 21 00	
		5516 22 00	
		5516 23 10	
		5516 23 90	
		5516 24 00	
		5516 31 00	
		5516 32 00	
		5516 33 00	
		5516 34 00	
		5516 41 00	
		5516 42 00	
		5516 43 00	
		5516 44 00	
		5516 91 00	
		5516 92 00	
		5516 93 00	
5516 94 00			
		5803 90 50	
		ex 5905 00 70	

(<sup>1</sup>) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Descrizione
40.0750	75 (1 000 pezzi)	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1990.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3430/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria di prodotti n. 22 (numero d'ordine 40.0220) e ai prodotti della categoria di prodotti n. 127 A (numero d'ordine 42.1271) originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei

prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie nn. 22 (numero d'ordine 40.0220) e 127 A (numero d'ordine 42.1271) originari dell'India il massimale è fissato rispettivamente a 618 e 134 t; che, alla data del 15 marzo e del 15 giugno 1990, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 2 dicembre 1990, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dell'India:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Descrizione
40.0220	22 (tonnellate)	5508 10 11	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto
		5508 10 19	
		5509 11 00	
		5509 12 00	
		5509 21 10	
		5509 21 90	
		5509 22 10	
		5509 22 90	
		5509 31 10	
		5509 31 90	
		5509 32 10	
		5509 32 90	
		5509 41 10	
		5509 41 90	
		5509 42 10	
		5509 42 90	
		5509 51 00	
		5509 52 10	
		5509 52 90	
		5509 53 00	
		5509 59 00	
		5509 61 10	
		5509 61 90	
		5509 62 00	
		5509 69 00	
		5509 91 10	
		5509 91 90	
5509 92 00			
5509 99 00			

(1) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Descrizione
42.1271	127 A	5403 31 00 ex 5403 32 00 5403 33 10	Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto; diversi dai filati della categoria 42

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1990.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3431/90 DELLA COMMISSIONE**

del 27 novembre 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 146 A (numero d'ordine 42.1461) originari del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 146 A (numero d'ordine 42.1461) originari del Messico il massimale è fissato rispettivamente a 234 t; che, alla data del 30 agosto 1990, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Messico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 2 dicembre 1990, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti originari del Messico:

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Descrizione
42.1461	146 A	ex 5607 21 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati — Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1990.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3432/90 DELLA COMMISSIONE**

del 28 novembre 1990

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 983/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 983/90 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la trentunesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 983/90 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,580 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 100 del 20. 4. 1990, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3433/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 novembre 1990**  
**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3300/90 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2828/90 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3398/90 <sup>(8)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2828/90 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione <sup>(9)</sup> sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio <sup>(10)</sup>, fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio <sup>(11)</sup>, per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 76.

<sup>(8)</sup> GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 39.

<sup>(9)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

<sup>(11)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

## ALLEGATO I

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>						
— Spagna	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Portogallo	0,000	0,000	28,335	28,392	28,670	28,948
— altri Stati membri	21,948	21,968	21,365	21,422	21,700	21,978
<b>2. Aiuti finali</b>						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	51,67	51,72	50,30	50,43	51,09	51,79
— Paesi Bassi (Fl)	58,22	58,27	56,67	56,82	57,56	58,37
— UEBL (FB/Flux)	1 065,71	1 066,68	1 037,41	1 040,17	1 053,67	1 067,74
— Francia (FF)	173,29	173,45	168,69	169,14	171,34	173,53
— Danimarca (Dkr)	197,09	197,27	191,86	192,37	194,86	197,36
— Irlanda (£ Irl)	19,287	19,305	18,775	18,825	19,069	19,314
— Regno Unito (£)	16,862	16,873	16,384	16,407	16,624	16,805
— Italia (Lit)	38 660	38 696	37 633	37 734	38 223	38 651
— Grecia (Dra)	4 691,46	4 673,05	4 488,71	4 466,52	4 529,37	4 490,15
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91
— in un altro Stato membro (Pta)	33,00	37,15	0,00	0,00	0,00	11,91
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	5 909,26	5 909,68	5 967,73	5 993,57
— in un altro Stato membro (Esc)	6 040,83	6 045,14	5 909,26	5 909,68	5 967,73	5 993,57

## ALLEGATO II

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>						
— Spagna	0,000	0,000	1,675	1,732	2,010	2,288
— Portogallo	1,030	1,030	30,835	30,892	31,170	31,448
— altri Stati membri	24,448	24,468	23,865	23,922	24,200	24,478
<b>2. Aiuti finali:</b>						
<b>a) Semi raccolti e trasformati in:</b>						
— R. f. di Germania (DM)	57,55	57,60	56,18	56,32	56,97	57,68
— Paesi Bassi (Fl)	64,85	64,90	63,30	63,45	64,19	65,00
— UEBL (FB/Flux)	1 187,10	1 188,08	1 158,80	1 161,56	1 175,06	1 189,13
— Francia (FF)	193,03	193,19	188,43	188,88	191,07	193,27
— Danimarca (Dkr)	219,54	219,72	214,31	214,82	217,31	219,81
— Irlanda (£ Irl)	21,484	21,502	20,972	21,022	21,266	21,511
— Regno Unito (£)	18,811	18,822	18,333	18,356	18,573	18,754
— Italia (Lit)	43 064	43 099	42 037	42 137	42 627	43 055
— Grecia (Dra)	5 248,72	5 230,31	5 045,97	5 023,78	5 086,64	5 047,41
<b>b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:</b>						
— in Spagna (Pta)	0,00	0,00	326,99	329,13	371,48	394,15
— in un altro Stato membro (Pta)	415,24	419,39	326,99	329,13	371,48	394,15
<b>c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:</b>						
— in Portogallo (Esc)	214,94	214,94	6 430,95	6 431,37	6 489,42	6 515,26
— in un altro Stato membro (Esc)	6 562,52	6 566,83	6 430,95	6 431,37	6 489,42	6 515,26

## ALLEGATO III

## Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	8,600	8,600	28,840	29,368	29,699
— Portogallo	0,000	0,000	37,858	38,382	38,713
— altri Stati membri	26,421	26,552	25,618	26,142	26,473
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (1):					
— R. f. di Germania (DM)	62,20	62,51	60,31	61,54	62,32
— Paesi Bassi (Fl)	70,08	70,43	67,95	69,34	70,22
— UEBL (FB/Flux)	1 282,91	1 289,27	1 243,92	1 269,36	1 285,43
— Francia (FF)	208,61	209,64	202,27	206,41	209,02
— Danimarca (Dkr)	237,26	238,43	230,05	234,75	237,72
— Irlanda (£ Irl)	23,218	23,333	22,512	22,973	23,264
— Regno Unito (£)	20,293	20,392	19,637	20,029	20,288
— Italia (Lit)	46 539	46 770	45 125	46 048	46 631
— Grecia (Dra)	5 642,98	5 646,36	5 373,14	5 458,31	5 533,15
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	1 314,91	1 314,91	4 480,40	4 552,83	4 603,26
— in un altro Stato membro (Pta)	4 671,45	4 692,25	4 551,24	4 623,26	4 673,69
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	7 895,79	7 992,06	8 061,19
— in Spagna (Esc)	8 255,54	8 283,59	8 072,22	8 170,64	8 241,32
— in un altro Stato membro (Esc)	8 075,10	8 102,54	7 895,79	7 992,06	8 061,19
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	4 645,79	4 666,60	—	—	—
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	8 075,10	8 102,54	—	—	—

(1) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0223450.

## ALLEGATO IV

Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4
DM	2,052020	2,048500	2,046440	2,044010	2,044010	2,038070
Fl	2,314160	2,310630	2,307620	2,304830	2,304830	2,297560
FB/Flux	42,380500	42,327500	42,267400	42,230400	42,230400	42,129100
FF	6,920350	6,916700	6,911190	6,908790	6,908790	6,903190
Dkr	7,873250	7,872170	7,871710	7,871970	7,871970	7,876640
£Irl	0,767506	0,767971	0,767933	0,768264	0,768264	0,769125
£	0,702253	0,704331	0,705786	0,707043	0,707043	0,709682
Lit	1 540,03	1 543,02	1 545,47	1 547,34	1 547,34	1 552,08
Dra	210,56800	213,16900	215,72700	218,04100	218,04100	225,75100
Esc	180,30100	181,17800	181,99700	182,84200	182,84200	185,24200
Pta	130,04900	130,51100	130,94200	131,35100	131,35100	132,43900

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3434/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 novembre 1990**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello**  
**zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3337/90 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3378/90 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3337/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3337/90 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 321 del 21. 11. 1990, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU n. L 326 del 24. 11. 1990, pag. 54.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 novembre 1990, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	34,81 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 910	34,46 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 12 90 100	34,81 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 910	34,46 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 91 00 000		0,3784
1701 99 10 100	37,84	
1701 99 10 910	37,80	
1701 99 10 950	37,80	
1701 99 90 100		0,3784

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1990

**che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita**

(90/618/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, e 66,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che per sviluppare il mercato interno dell'assicurazione il Consiglio ha adottato, il 24 luglio 1973, la direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita <sup>(4)</sup> (ancora chiamata « prima direttiva ») e, il 22 giugno 1988, la direttiva 88/357/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE <sup>(5)</sup> (ancora chiamata « seconda direttiva »);

considerando che la direttiva 88/357/CEE ha agevolato per le imprese di assicurazione con sede sociale nella Comunità la prestazione di servizi negli Stati membri, consentendo con ciò ai contraenti di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel loro paese, ma anche ad assicuratori con sede sociale nella Comunità e stabiliti in altri Stati membri;

considerando che dal campo di applicazione delle disposizioni della direttiva 88/357/CEE in materia di libera prestazione di servizi sono stati esclusi taluni rischi per i quali le norme specifiche adottate dalle autorità degli Stati membri in considerazione della loro natura e delle loro ripercussioni sociali rendevano all'epoca inadeguata l'applicazione di tali disposizioni; che è previsto il riesame di tali disposizioni dopo un determinato periodo di applicazione della direttiva indicata;

considerando che una delle esclusioni riguardava l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, esclusa la responsabilità del vettore;

considerando tuttavia che al momento dell'adozione della direttiva di cui sopra la Commissione si è impegnata a presentare al Consiglio nei migliori termini una proposta relativa alla libera prestazione di servizi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (esclusa la responsabilità del vettore);

considerando che, fatte salve le disposizioni della stessa direttiva in materia di assicurazione obbligatoria, è opportuno inserire il suddetto ramo responsabilità civile auto-

<sup>(1)</sup> GU n. C 65 del 15. 3. 1989, pag. 6, e GU n. C 180 del 20. 7. 1990, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. C 68 del 19. 3. 1990, pag. 85, e decisione del 10 ottobre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. C 194 del 31. 7. 1989, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU n. L 172 del 4. 7. 1988, pag. 1.

veicoli tra i grandi rischi, ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva ;

considerando che è opportuno inserire tra i grandi rischi anche il ramo corpi di veicoli terrestri automotori e di veicoli terrestri diversi dai veicoli automotori ;

considerando che la direttiva 88/357/CEE stabilisce che i rischi che possono essere coperti in coassicurazione comunitaria ai sensi della direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria<sup>(1)</sup>, sono i grandi rischi come definiti nella direttiva 88/357/CEE ; che l'inclusione per effetto della presente direttiva dei rami assicurativi autoveicoli nella definizione di grandi rischi della direttiva 88/357/CEE comporta l'inclusione di questi rami nell'elenco dei rami assicurabili in coassicurazione comunitaria ;

considerando che la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità<sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 90/232/CEE<sup>(3)</sup>, fa perno sul sistema della carta verde e degli accordi tra uffici di assicurazione nazionali responsabilità civile autoveicoli per permettere l'eliminazione dei controlli della carta verde ;

considerando che è tuttavia opportuno accordare agli Stati membri disposizioni transitorie per applicare gradualmente i provvedimenti specifici della presente direttiva in materia di grandi rischi per i suddetti rami assicurativi, anche quando i rischi formano oggetto di coassicurazione ;

considerando che per preservare il corretto funzionamento del sistema della carta verde e degli accordi tra gli uffici nazionali di assicurazione è opportuno imporre alle imprese di assicurazione che assicurano la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli in un determinato Stato membro in regime di prestazione di servizi di entrare a far parte e di contribuire al finanziamento dell'ufficio di detto Stato membro ;

considerando che la direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli<sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 90/232/CEE, ha invitato gli Stati membri a costituire un organismo (fondo di garanzia) con il compito di indennizzare le vittime di sinistri causati da veicoli non assicurati o non identificati ;

considerando che è altresì opportuno imporre alle imprese di assicurazione che assicurano la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli in uno Stato membro in regime di prestazione di servizi di entrare a far parte e contribuire al finanziamento del fondo di garanzia istituito in detto Stato membro ;

considerando che le norme vigenti in taluni Stati membri in materia di copertura di rischi aggravati si applicano a tutte le imprese che coprono rischi tramite uno stabilimento ivi situato ; che dette norme hanno lo scopo di garantire che il carattere obbligatorio dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli sia controbilanciato dalla possibilità per gli automobilisti di sottoscrivere questo tipo di assicurazione ; che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare tali norme alle imprese che operano in regime di prestazione di servizi nel loro territorio, purché esse siano giustificate dal punto di vista dell'interesse pubblico e si limitino a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo summenzionato ;

considerando che, nel settore della responsabilità civile « autoveicoli », la tutela degli interessi delle persone che hanno subito un danno che può dar luogo a una richiesta di indennizzo riguarda infatti chiunque e che è pertanto opportuno evitare che tali persone subiscano pregiudizi o maggiori inconvenienti quando l'impresa assicuratrice della responsabilità civile « autoveicoli » opera in regime di prestazione di servizi e non tramite uno stabilimento ; che a tal fine è opportuno prevedere, nella misura in cui gli interessi delle persone in questione non sono sufficientemente tutelati dalle norme che si applicano al prestatore di servizi nello Stato membro in cui esso è stabilito, che lo Stato membro di prestazione di servizi esiga che l'impresa nomini un rappresentante residente o stabilito nel proprio territorio incaricato di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste di indennizzo e dotato di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa rispetto a persone che hanno subito un danno che può dar luogo a una richiesta di indennizzo anche per quanto riguarda il versamento di tali indennizzi, e per rappresentarla o, se necessario, per farla rappresentare dinanzi ai tribunali e alle autorità di detto Stato membro in merito a tali indennizzi ;

considerando che tale rappresentante può essere incaricato di rappresentare l'impresa dinanzi alle competenti autorità dello Stato membro di prestazione di servizi per quanto concerne il controllo dell'esistenza e della validità della polizza di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ;

considerando che è opportuno prevedere una procedura elastica che consenta di valutare la reciprocità con i paesi terzi su una base comunitaria ; che tale procedura non ha lo scopo di chiudere i mercati finanziari della Comunità ma — poiché la Comunità si propone di conservare i suoi mercati finanziari aperti al resto del mondo — di migliorare la liberalizzazione dei mercati finanziari globali nei

(1) GU n. L 151 del 7. 6. 1978, pag. 25.

(2) GU n. L 103 del 2. 5. 1972, pag. 1.

(3) GU n. L 129 del 19. 5. 1990, pag. 33.

(4) GU n. L 8 dell'11. 1. 1984, pag. 17.

paesi terzi; che, pertanto, la presente direttiva prevede procedure di negoziazione con paesi terzi o, in ultima istanza, la possibilità di prendere misure consistenti nella sospensione di nuove richieste di autorizzazione o nella limitazione di nuove autorizzazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- a) veicolo: un veicolo come definito dall'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE;
- b) ufficio: un ufficio nazionale di assicurazione come definito dall'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva 72/166/CEE;
- c) fondo di garanzia: l'organismo di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 84/5/CEE;
- d) impresa madre: un'impresa madre come definita agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE<sup>(1)</sup>;
- e) impresa figlia: un'impresa figlia come definita agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; qualsiasi impresa figlia di un'impresa figlia si considera primum figlia dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese.

#### Articolo 2

Nell'articolo 5, lettera d), punto iii), primo comma della direttiva 73/239/CEE, la frase «i rischi classificati nei rami 8, 9, 13 e 16 del punto A dell'allegato» è sostituita dalla frase seguente:

«i rischi classificati nei rami 3, 8, 9, 10, 13 e 16 del punto A dell'allegato».

#### Articolo 3

1. L'intestazione del titolo III della direttiva 73/239/CEE è sostituita dal seguente testo:

##### «TITOLO III A

**Norme applicabili alle agenzie o succursali stabilite all'interno della Comunità e dipendenti da imprese la cui sede sociale si trova fuori della Comunità»**

2. Dopo l'articolo 29 della direttiva 73/239/CEE è inserito il seguente titolo:

##### «TITOLO III B

**Norme applicabili alle imprese figlie di imprese madri soggette alla legislazione di un paese terzo e alle acquisizioni di partecipazioni da parte di siffatte imprese madri»**

#### Articolo 4

Il titolo III B della direttiva 73/239/CEE è completato dai seguenti articoli 29 bis e 29 ter:

##### «Articolo 29 bis

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione:

- a) di ogni autorizzazione concessa ad una impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo. La Commissione ne informa il comitato per le assicurazioni che sarà istituito dal Consiglio su proposta della Commissione;
- b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua impresa figlia. La Commissione informa il comitato per le assicurazioni che sarà istituito dal Consiglio su proposta della Commissione.

Quando viene concessa l'autorizzazione ad un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione.

##### Articolo 29 ter

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dalle proprie imprese di assicurazione nello stabilimento o nell'esercizio dell'attività in un paese terzo.

2. La Commissione elabora, per la prima volta almeno sei mesi prima dell'applicazione della presente direttiva e quindi periodicamente, una relazione che esamini il trattamento, ai sensi dei paragrafi 3 e 4, riservato nei paesi terzi alle imprese di assicurazione della Comunità per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio delle attività assicurative, nonché l'acquisizione di partecipazioni in imprese di assicurazione di paesi terzi. La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, accompagnandole, eventualmente, con adeguate proposte.

3. Qualora, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o di altre informazioni, la Commissione accerti che un paese terzo non concede alle imprese di assicurazione comunitarie un effettivo accesso al mercato, paragonabile a quello concesso dalla Comunità alle imprese di assicurazione di tale paese terzo, essa può

<sup>(1)</sup> GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

presentare al Consiglio proposte per ottenere l'adeguato mandato per negoziare possibilità di concorrenza paragonabili per le imprese di assicurazione comunitarie. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

4. Se la Commissione constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che in un paese terzo le imprese di assicurazione comunitarie non fruiscono del trattamento nazionale atto a offrire loro le stesse possibilità di concorrenza garantite alle imprese di assicurazione nazionali e che le condizioni per un effettivo accesso al mercato non sono soddisfatte, essa può aprire negoziati per porre rimedio a questa situazione.

Nei casi previsti al primo comma del presente paragrafo, si può anche decidere in qualsiasi momento, oltre l'avvio dei negoziati, secondo la procedura stabilita nell'atto che istituisce il comitato per le assicurazioni menzionato all'articolo 29 bis, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di:

- domande di autorizzazione già presentate al momento della decisione o presentate successivamente, e
- acquisizioni di partecipazioni da parte di imprese madri dirette o indirette disciplinate dal diritto del paese terzo in questione.

La durata dei provvedimenti in questione non può superare tre mesi.

Prima dello scadere del termine di tre mesi e in base all'esito dei negoziati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che le misure adottate continuano ad essere applicabili.

Una tale limitazione o sospensione non può applicarsi alla creazione di imprese figlie da parte di imprese di assicurazione o di loro imprese figlie debitamente autorizzate nella Comunità, né all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o affiliate in un'impresa di assicurazione comunitaria.

5. Allorché la Commissione abbia eseguito uno degli accertamenti di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri la informano a sua richiesta:

- a) di ogni domanda di autorizzazione di un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto del paese terzo in questione;
- b) di ogni progetto di acquisizione di una partecipazione da parte di siffatta impresa in un'impresa di assicurazione della Comunità, atta a rendere quest'ultima una sua impresa figlia.

Quest'obbligo di informazione cessa appena sia concluso un accordo con il paese terzo di cui al paragrafo 3 o 4 o quando non si applichino più le misure di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma.

6. Le misure adottate in forza del presente articolo devono essere conformi agli obblighi derivanti per la Comunità da eventuali accordi internazionali, bilaterali

o multilaterali, applicabili all'accesso all'attività delle imprese di assicurazione e al relativo esercizio.»

#### Articolo 5

Nell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 88/357/CEE sono soppressi il secondo e terzo trattino.

#### Articolo 6

Nel titolo III della direttiva 88/357/CEE viene inserito il seguente articolo:

#### «Articolo 12 bis

1. Il presente articolo si applica quando un'impresa, tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro, copre un rischio, diverso dalla responsabilità civile del vettore, classificato nel ramo 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE situato in un altro Stato membro.

2. Lo Stato membro della prestazione di servizi esige che l'impresa entri a far parte e contribuisca al finanziamento del suo ufficio nazionale d'assicurazione e del suo fondo nazionale di garanzia.

Tuttavia per i rischi coperti in regime di prestazione di servizi l'impresa sarà tenuta soltanto ad effettuare un pagamento o a versare un contributo all'ufficio e al fondo dello Stato membro di prestazione di servizi, calcolato sulla stessa base utilizzata per le imprese che coprono i rischi del ramo 10 diversi dalla responsabilità civile del vettore, tramite uno stabilimento situato in detto Stato membro, con riferimento all'importo dei premi per detto ramo nello stesso Stato membro o al numero di rischi in tale ramo coperti nello Stato membro medesimo.

3. La presente direttiva non osta all'obbligo per un'impresa di assicurazione in regime di prestazione di servizi di rispettare le norme dello Stato membro della prestazione di servizi, relative alla copertura di rischi aggravati, che si applichino alle imprese stabilite.

4. Lo Stato membro della prestazione di servizi esige che l'impresa garantisca che le persone che chiedono un indennizzo in seguito a sinistri verificatisi nel suo territorio non si trovino in una situazione meno favorevole per il fatto che l'impresa copre un rischio, diverso dalla responsabilità civile del vettore, del ramo 10 in regime di prestazione di servizi invece che tramite uno stabilimento in detto Stato membro.

A tal fine, lo Stato membro della prestazione di servizi esige che l'impresa nomini un rappresentante residente o stabilito nel proprio territorio incaricato di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste di indennizzo e dotato di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa rispetto a persone

che hanno subito un danno che può dar luogo ad una richiesta di indennizzo, anche per quanto riguarda il versamento di tali indennizzi, e per rappresentarla o, se necessario, per farla rappresentare dinanzi ai tribunali e alle autorità di detto Stato membro in relazione a detti indennizzi.

Parimenti, il rappresentante può essere chiamato a rappresentare l'impresa dinanzi alle autorità competenti dello Stato della prestazione di servizi per quanto riguarda la verifica dell'esistenza e della validità della polizza di assicurazione sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

Lo Stato membro della prestazione di servizi non può esigere che la persona designata svolga per conto dell'impresa che l'ha nominata attività diverse da quelle indicate nel secondo e terzo comma. Tale persona non si occupa di assicurazione diretta per conto della suddetta impresa.

La nomina di tale rappresentante non costituisce di per sé apertura di succursale o di agenzia ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 73/239/CEE e il rappresentante non costituisce uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, lettera c) della presente direttiva.»

#### Articolo 7

Negli articoli 15, paragrafo 1 e 16, paragrafo 1 della direttiva 88/357/CEE è aggiunto il seguente comma:

« Ciascuno Stato membro nel cui territorio un'impresa intende coprire, in prestazione di servizi, i rischi del ramo 10 diversi dalla responsabilità civile del vettore, può esigere che l'impresa:

- notifichi nome e indirizzo del proprio rappresentante responsabile delle richieste di indennizzo di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 4;
- presenti una dichiarazione da cui risulti che essa è divenuta membro dell'ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membro della prestazione di servizi.»

#### Articolo 8

Nell'articolo 21, paragrafo 2 della direttiva 88/357/CEE va aggiunto il seguente comma:

« Ciascuno Stato membro può esigere che il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'impresa di assicurazione figurino anche nei summenzionati documenti.»

#### Articolo 9

Nell'articolo 22, della direttiva 88/357/CEE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Ogni stabilimento deve comunicare alla sua autorità di controllo, per le operazioni effettuate in

regime di prestazione di servizi, l'importo dei premi emessi, senza detrazione di riassicurazione, suddiviso per Stati membri e per gruppi di rami. I gruppi di rami sono così definiti:

- infortuni e malattia (1 e 2),
- assicurazione auto (3, 7 e 10; le forme relative al ramo 10, esclusa la responsabilità civile del vettore, saranno specificate),
- incendio e altri danni subiti dai beni (8 e 9),
- assicurazioni aeronautica, marittima e trasporti (4, 5, 6, 7, 11 e 12),
- RC generale (13),
- credito e cauzione (14 e 15),
- altri rami (16, 17 e 18).

L'autorità di controllo di ciascuno Stato membro comunica queste indicazioni all'autorità di controllo di ciascuno degli Stati membri di prestazione di servizi.»

#### Articolo 10

1. Nell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 88/357/CEE, l'ultimo comma è sostituito con il seguente:

« La deroga accordata a decorrere dal 1° gennaio 1995 si applica solo ai contratti relativi a rischi classificati nei rami 3, 8, 9, 10, 13 e 16 e situati esclusivamente in uno dei quattro Stati membri che beneficiano delle disposizioni transitorie.»

#### Articolo 11

In deroga all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 88/357/CEE, in caso di un grande rischio ai sensi dell'articolo 5, lettera d), della direttiva 73/239/CEE, classificato nel ramo 10, diverso dalla responsabilità civile del vettore, lo Stato membro della prestazione di servizi può far sì che:

- l'importo delle riserve tecniche che si riferiscono al contratto in questione sia determinato, con il controllo delle autorità dello Stato membro, conformemente alle norme di quest'ultimo o, in mancanza, conformemente alla prassi in esso vigente, fino alla data entro cui lo Stato membro deve conformarsi alla direttiva che coordina i conti annuali delle imprese di assicurazione;
- la costituzione di queste riserve con attivi equivalenti e congrui si effettui sotto il controllo delle autorità dello Stato membro conformemente alle norme o prassi in esso vigenti, fino alla notifica della terza direttiva sull'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita;

— la localizzazione degli attivi di cui al secondo trattino si effettua sotto il controllo delle autorità dello Stato membro conformemente alle norme o prassi in esso vigenti, fino alla data entro cui gli Stati membri devono conformarsi alla terza direttiva sull'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita.

*Articolo 12*

Gli Stati membri modificano le disposizioni nazionali conformemente alla presente direttiva nel termine di 18 mesi a decorrere dalla sua notifica<sup>(1)</sup>. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni modificate in conformità del primo comma sono applicate nel termine di 24 mesi dalla notifica della presente direttiva.

*Articolo 13*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. ROMITA

---

<sup>(1)</sup> La presente direttiva è stata notificata il 20 novembre 1990.

## SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1990

che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE

(90/619/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57 paragrafo 2 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che è necessario sviluppare il mercato interno dell'assicurazione sulla vita e delle operazioni previste dalla prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività di assicurazione diretta sulla vita e il suo esercizio <sup>(4)</sup>, qui di seguito denominata « prima direttiva », modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che per raggiungere questo obiettivo è opportuno agevolare per le imprese di assicurazione con sede sociale nella Comunità la prestazione di servizi negli Stati membri in modo da consentire ai contraenti di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel proprio paese ma anche ad assicuratori aventi la sede sociale nella Comunità e stabiliti in altri Stati membri;

considerando che in applicazione del trattato sin dalla fine del periodo transitorio, è vietato qualsiasi trattamento discriminatorio in materia di prestazione di servizi basato sul fatto che un'impresa non è stabilita nello Stato membro in cui è fornita la prestazione; che tale divieto si applica alle prestazioni di servizi effettuate da qualsiasi stabilimento situato nella Comunità, sia che si tratti della sede sociale di un'impresa o di un'agenzia o succursale;

considerando che, per ragioni pratiche, è opportuno definire la prestazione di servizi tenendo conto, da una parte, dello stabilimento dell'impresa e dall'altra, del luogo dell'impegno; che occorre ugualmente adottare una definizione dell'impegno; che è opportuno inoltre delimitare

l'attività esercitata in regime di stabilimento rispetto a quella esercitata in libera prestazione di servizi;

considerando che occorre completare la prima direttiva del Consiglio in particolare per precisare i poteri e i mezzi di controllo degli organi di sorveglianza; che occorre inoltre prevedere disposizioni specifiche riguardanti l'accesso, l'esercizio e il controllo dell'attività svolta in libera prestazione di servizi;

considerando che occorre accordare ai contraenti i quali, avendo preso l'iniziativa di contrarre un impegno in un altro paese mettendosi in tal modo sotto la protezione del sistema giuridico di tale altro paese, non hanno bisogno di una tutela particolare nello Stato dell'impegno, la piena libertà di fare ricorso al più ampio mercato possibile delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni previste dalla prima direttiva; che occorre d'altra parte garantire un adeguato livello di protezione agli altri contraenti;

considerando che per certe operazioni concernenti i fondi collettivi di vecchiaia la molteplicità e complessità dei vari sistemi assicurativi e della loro stretta connessione con i regimi di previdenza sociale richiedono un attento esame; che è opportuno pertanto escluderle dal campo di applicazione delle disposizioni particolari della presente direttiva in materia di libera prestazione dei servizi; che esse formeranno oggetto di un'altra direttiva;

considerando che le disposizioni vigenti negli Stati membri per quanto riguarda la legge applicabile al contratto relativo alle attività previste dalla prima direttiva restano divergenti; che la libertà di scegliere come legge applicabile al contratto una legge diversa da quella dello Stato dell'impegno può essere accordata in taluni casi secondo regole che tengano conto delle circostanze specifiche;

considerando che è opportuno rafforzare le disposizioni della prima direttiva relative al trasferimento di portafoglio, completandole con disposizioni che riguardino specificamente il caso in cui il portafoglio di contratti conclusi in regime di prestazione di servizi è trasferito ad un'altra impresa;

considerando che, allo stato attuale del coordinamento, occorre accordare agli Stati membri, ai fini della tutela dei contraenti, la facoltà di limitare l'esercizio simultaneo dell'attività in libera prestazione di servizi e di quella

<sup>(1)</sup> GU n. C 38 del 15. 2. 1989, pag. 7, e

GU n. C 72 del 22. 3. 1990, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. C 175 del 16. 7. 1990, pag. 107, e decisione del 24 ottobre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. C 298 del 27. 11. 1989, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1.

svolta in regime di stabilimento; che detta limitazione non può essere prevista per quanto riguarda gli impegni per i quali i contraenti non hanno necessità di tale protezione;

considerando che occorre sottoporre l'accesso all'esercizio della libera prestazione di servizi a procedure che garantiscano il rispetto da parte dell'impresa assicuratrice delle disposizioni relative sia alle garanzie finanziarie che alle condizioni di assicurazione e alle tariffe; che tali procedure possono essere snellite se l'attività svolta in regime di prestazione di servizi riguarda contraenti che, date le caratteristiche dell'impegno che intendono contrarre, non necessitano di una particolare tutela nello Stato dell'impegno;

considerando che per i contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti in libera prestazione di servizi è opportuno consentire ai contraenti di recedere dal contratto entro un termine compreso fra 14 e 30 giorni;

considerando che la prima direttiva ha adottato il principio del divieto del cumulo delle attività previste dalla direttiva 73/239/CEE<sup>(1)</sup> (detta prima direttiva di coordinamento delle assicurazioni «danni»), modificata da ultimo dalla direttiva 88/357/CEE<sup>(2)</sup>, con quelle della prima direttiva; che pur autorizzando le imprese multirami esistenti a continuare l'esercizio delle loro attività, la prima direttiva ha fatto loro divieto di costituire agenzie o succursali per l'assicurazione vita; che il carattere specifico degli impegni presi in materia di assicurazione in regime di prestazioni di servizi giustifica, tuttavia, almeno a titolo transitorio, a partire dalla notifica della presente direttiva agli Stati membri, l'introduzione di una certa elasticità nell'applicazione del principio succitato;

considerando che nessuna disposizione della presente direttiva impedisce alle imprese multirami di scindersi in due imprese, praticando l'una l'assicurazione sulla vita, l'altra l'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita, e che per realizzare questa separazione nelle migliori condizioni possibili, è opportuno permettere agli Stati membri di prevedere nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza un regime fiscale appropriato per quanto riguarda in particolare le plusvalenze che potrebbero risultare da questa separazione;

considerando che occorre prevedere nel campo della libera prestazione dei servizi una collaborazione particolare tra le competenti autorità di controllo degli Stati membri, nonché tra queste e la Commissione; che

occorre inoltre prevedere un regime di sanzioni applicabili qualora l'impresa prestatrice di servizi non si conformi alle disposizioni dello Stato membro della prestazione;

considerando che occorre sottoporre le riserve tecniche, comprese quelle matematiche, alle norme e al controllo dello Stato membro della prestazione se l'attività di prestazione dei servizi concerne impegni per i quali lo Stato destinatario della prestazione vuole offrire ai contraenti una tutela particolare; che, per contro, le riserve tecniche e quelle matematiche restano sottoposte alle norme e al controllo dello Stato membro in cui l'impresa assicuratrice è stabilita, qualora questa esigenza di tutela del contraente non si giustifichi;

considerando che diversi Stati membri non sottopongono i contratti di assicurazione vita e le altre operazioni previste dalla prima direttiva ad alcuna forma di imposizione indiretta, mentre altri Stati membri applicano nei loro riguardi tasse particolari; che in questi ultimi Stati membri le strutture e le aliquote di tali tasse divergono sensibilmente; che è opportuno evitare che queste differenze provochino per le imprese distorsioni di concorrenza fra gli Stati membri; che a condizione di una ulteriore armonizzazione l'applicazione del regime fiscale vigente nello Stato membro in cui è assunto l'impegno permette di ovviare a tale inconveniente; che spetta agli Stati membri stabilire le modalità destinate ad assicurare la riscossione di tali tasse;

considerando che la prima direttiva prevede espressamente norme specifiche per l'autorizzazione di agenzie e succursali dipendenti da imprese la cui sede sociale si trova fuori della Comunità;

considerando che è opportuno prevedere una procedura elastica che consenta di valutare la reciprocità con i paesi terzi su una base comunitaria; che tale procedura non ha lo scopo di chiudere i mercati finanziari della Comunità, ma — poiché la Comunità si propone di conservare i suoi mercati finanziari aperti al resto del mondo — di migliorare la liberalizzazione dei mercati finanziari globali in altri paesi terzi; che, pertanto, la presente direttiva prevede procedure di negoziazione con paesi terzi o, in ultima istanza, la possibilità di prendere misure consistenti nella sospensione di nuove richieste di autorizzazione o nella limitazione di nuove autorizzazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 C del trattato, occorre tener conto dell'ampiezza dello sforzo che deve essere sostenuto da alcune economie che presentano differenze di sviluppo; che occorre pertanto accordare a taluni Stati membri un regime transitorio che consenta un'applicazione graduale delle disposizioni della presente direttiva alla libera prestazione dei servizi;

(<sup>1</sup>) GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.

(<sup>2</sup>) GU n. L 172 del 4. 7. 1988, pag. 1.

considerando che, tenuto conto delle diversità esistenti fra le legislazioni nazionali, è opportuno accordare anche agli Stati membri che lo auspicano un regime transitorio che permetta loro di adattare la loro legislazione prima di applicare globalmente, per quanto concerne i contratti di assicurazione di gruppo vincolati a un contratto di lavoro o di intervento degli intermediari, le disposizioni della presente direttiva relative al caso in cui il contraente assume l'iniziativa di contrattare in libera prestazione di servizi;

considerando che è particolarmente importante prevedere un termine sufficiente per permettere agli Stati membri che lo desiderino di adottare disposizioni appropriate per accertarsi della qualificazione professionale e dell'indipendenza degli intermediari di assicurazione; che, tenuto conto del ruolo sempre più importante che questi intermediari acquisteranno nel consigliare i contraenti di assicurazioni di fronte ad una più ampia offerta di prodotti dovuta alla libera prestazione di servizi, la loro qualificazione professionale e la loro indipendenza costituiscono elementi fondamentali ai fini della protezione del consumatore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## TITOLO I

### Disposizioni generali

#### Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo:

- a) di completare la direttiva 79/267/CEE;
- b) di stabilire le disposizioni particolari in materia di libera prestazione di servizi per le attività previste dalla suddetta direttiva e specificate al titolo III della presente direttiva.

#### Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) prima direttiva: la direttiva 79/267/CEE;
- b) impresa:
  - per l'applicazione dei titoli I e II, ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 o all'articolo 27 della prima direttiva;
  - per l'applicazione dei titoli III e IV, ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 della suddetta direttiva;
- c) stabilimento:
  - sede sociale, agenzia o succursale di un'impresa, tenuto conto dell'articolo 3;

d) impegno:

impegno che si concretizza in una delle forme di assicurazioni o di operazioni previste dall'articolo 1 della prima direttiva;

e) Stato membro dell'impegno:

Stato membro in cui il contraente ha la residenza abituale ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento di tale persona giuridica a cui si riferisce il contratto;

f) Stato membro dello stabilimento:

lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento che assume l'impegno;

g) Stato membro della prestazione di servizi:

lo Stato membro dell'impegno quando l'impegno è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;

h) impresa madre: un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE<sup>(1)</sup>;

i) affiliata: un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; ogni filiazione di un'impresa figlia è parimenti considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese.

#### Articolo 3

Ai fini dell'applicazione della prima direttiva e della presente direttiva, è assimilata ad un'agenzia o succursale qualsiasi presenza permanente di un'impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di una succursale o agenzia ma si manifesta tramite un semplice ufficio, gestito da personale dipendente dall'impresa, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa alla stessa stregua di un'agenzia.

## TITOLO II

### Disposizioni complementari della prima direttiva

#### Articolo 4

1. La legge applicabile ai contratti relativi alle attività previste dalla prima direttiva è quella dello Stato membro dell'impegno. Tuttavia se il diritto di tale Stato lo permette, le parti possono scegliere la legge di un altro paese.
2. Quando il contraente è una persona fisica e ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le parti possono scegliere la legge dello Stato membro di cui il contraente ha la cittadinanza.
3. Se uno Stato membro si compone di più unità territoriali di cui ciascuna ha le proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali, ogni unità è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

Uno Stato membro in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali non è tenuto ad applicare le disposizioni della presente direttiva ai conflitti che insorgono fra le diverse norme di diritto di tali unità territoriali.

4. Il presente articolo non può pregiudicare l'applicazione delle norme in vigore nel paese del giudice le quali disciplinano imperativamente la situazione, indipendentemente dalla legge applicabile al contratto.

Qualora il diritto di uno Stato membro lo preveda può essere data esecuzione alle norme imperative della legge dello Stato membro dell'impegno, se e nella misura in cui, secondo il diritto di questo Stato membro, tali norme siano applicabili indipendentemente dalla legge che disciplina il contratto.

5. Fatti salvi i paragrafi precedenti, gli Stati membri applicano ai contratti di assicurazioni previsti dalla presente direttiva le loro norme generali di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni contrattuali.

#### Articolo 5

L'articolo 23 della prima direttiva è completato dal paragrafo seguente :

« 3. Ogni Stato membro prende le disposizioni opportune affinché le autorità preposte al controllo delle imprese di assicurazioni dispongano dei poteri e dei mezzi necessari per la sorveglianza delle attività delle imprese di assicurazione stabilite nel loro territorio, ivi comprese le attività esercitate fuori di tale territorio, conformemente alle direttive del Consiglio concernenti tali attività e ai fini della loro applicazione.

Tali poteri e mezzi devono in particolare consentire alle autorità di controllo :

- di informarsi in maniera dettagliata circa la situazione dell'impresa e l'insieme delle sue attività, in particolare :
- raccogliendo informazioni o richiedendo documenti riguardanti l'attività assicurativa,
- procedendo a controlli nei locali dell'impresa ;
- di prendere nei riguardi dell'impresa tutti i provvedimenti adeguati e necessari per garantire che le attività dell'impresa siano conformi alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che l'impresa è tenuta a rispettare nei vari Stati membri, ed in particolare al programma di attività, qualora sia obbligatorio, nonché per evitare o

eliminare irregolarità che possano ledere gli interessi degli assicurati ;

- di assicurare l'applicazione delle misure richieste dalle autorità di controllo, se necessario mediante esecuzione coattiva, facendo eventualmente ricorso agli organi giudiziari.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere la possibilità che le autorità di controllo ottengano tutte le informazioni in merito ai contratti detenuti dagli intermediari.»

#### Articolo 6

1. L'articolo 25 della prima direttiva è soppresso.
2. Ogni Stato membro autorizza, alle condizioni previste dal diritto nazionale, le imprese stabilite nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti per i quali tale Stato è lo Stato dell'impegno, ad un cessionario stabilito nello stesso Stato membro, purché le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale del cessionario attestino che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.
3. Ogni Stato membro autorizza, alle condizioni previste dal diritto nazionale, le imprese stabilite nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti stipulati nelle circostanze di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ad un cessionario stabilito nello Stato membro della prestazione di servizi, purché le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale del cessionario attestino che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.
4. Ogni Stato membro autorizza, alle condizioni previste dal diritto nazionale, le imprese stabilite nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti stipulati nelle circostanze di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ad un cessionario stabilito nello stesso Stato membro, purché le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale del cessionario attestino che egli dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario e purché il cessionario soddisfi, nello Stato membro della prestazione di servizi, alle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 14 e 16.
5. Nei casi previsti ai paragrafi 3 e 4, le autorità di controllo dello Stato membro in cui l'impresa cedente è stabilita autorizzano il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità di controllo dello Stato membro della prestazione di servizi.
6. Se uno Stato membro autorizza, alle condizioni previste dal diritto nazionale, le imprese stabilite nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti ad un cessionario stabilito in un altro

Stato membro che non sia lo Stato membro della prestazione di servizi, esso si accerta che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario,
- lo Stato membro in cui è stabilito il cessionario è d'accordo,
- il cessionario soddisfa, nello Stato membro della prestazione di servizi, alle condizioni di cui agli articoli 11, 12, 14 e 16; la legislazione di tale Stato prevede la possibilità di un siffatto trasferimento e tale Stato è d'accordo sul trasferimento.

7. Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo forma oggetto, nello Stato membro dell'impegno, di un provvedimento relativo alla pubblicità, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale. Tale trasferimento è opponibile di diritto ai contraenti, agli assicurati nonché a qualsiasi altra persona avente diritti o obblighi derivanti dai contratti trasferiti.

La presente disposizione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di prevedere che i contraenti abbiano la facoltà di recedere dal contratto entro un termine prestabilito a decorrere dal trasferimento.

#### Articolo 7

L'articolo 22, paragrafo 2 della prima direttiva è sostituito dal testo seguente:

« 2. La Repubblica italiana prende le misure opportune affinché l'obbligo imposto alle imprese stabilite nel proprio territorio di cedere una parte delle loro sottoscrizioni all'Istituto nazionale delle assicurazioni sia abolito al più tardi il 20 novembre 1994. »

#### Articolo 8

1. Il testo del titolo III della prima direttiva è sostituito dal seguente testo:

##### « TITOLO III A

**Norme applicabili alle agenzie o succursali stabilite all'interno della Comunità e dipendenti da imprese la cui sede sociale si trova fuori della Comunità »**

2. Il seguente titolo è inserito dopo l'articolo 32 della prima direttiva:

##### « TITOLO III B

**Norme applicabili alle affiliate o acquisizioni di una partecipazione da parte di un'impresa madre soggetta alla legislazione di un paese terzo »**

#### Articolo 9

Nel titolo III B della prima direttiva sono inseriti gli articoli seguenti:

##### « Articolo 32 bis

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione:

- a) di ogni autorizzazione concessa ad una affiliata diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo. La Commissione ne informa il comitato di cui all'articolo 32 ter, paragrafo 6;
- b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua affiliata. La Commissione informa al riguardo il comitato di cui all'articolo 32 ter, paragrafo 6.

Quando viene concessa l'autorizzazione ad un'affiliata diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione.

##### Articolo 32 ter

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dalle proprie imprese di assicurazione nello stabilimento o nell'esercizio dell'attività in un paese terzo.

2. La Commissione elabora, per la prima volta almeno sei mesi prima della data di cui all'articolo 30, secondo comma della direttiva 90/619/CEE<sup>(1)</sup> e quindi periodicamente, una relazione che esamini il trattamento, ai sensi dei paragrafi 3 e 4, riservato nei paesi terzi alle imprese di assicurazione della Comunità per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio delle attività assicurative, nonché l'acquisizione di partecipazioni in imprese di assicurazione di paesi terzi. La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, accompagnandole, eventualmente, con adeguate proposte.

3. Qualora, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o di altre informazioni, la Commissione accerti che un paese terzo non concede alle imprese di assicurazione comunitarie un effettivo accesso al mercato, paragonabile a quello concesso dalla Comunità alle imprese di assicurazione di tale paese terzo, essa può presentare al Consiglio proposte per ottenere l'adeguato mandato per negoziare possibilità di concorrenza paragonabili per le imprese di assicurazione comunitarie. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

4. Se la Commissione constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che in un paese terzo le imprese di assicurazione comunitarie non fruiscono del trattamento nazionale atto a offrire loro le stesse possibilità di

concorrenza garantite alle imprese di assicurazione nazionali e che le condizioni per un effettivo accesso al mercato non sono soddisfatte, essa può aprire negoziati per porre rimedio a questa situazione.

Nei casi previsti al primo comma, si può anche decidere in qualsiasi momento, oltre l'avvio dei negoziati, secondo la procedura prevista nell'articolo 32 ter, paragrafo 6, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di:

- domande di autorizzazione già presentate al momento della decisione o presentate successivamente, e
- acquisizioni di partecipazioni dirette o indirette da parte di imprese madri disciplinate dal diritto del paese terzo in questione.

La durata dei provvedimenti in questione non può superare tre mesi.

Prima dello scadere del termine di tre mesi e in base all'esito dei negoziati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che le misure adottate continuano ad essere applicabili.

Una tale limitazione o sospensione non può applicarsi alla creazione di affiliate da parte di imprese di assicurazione o loro affiliate debitamente autorizzate nella Comunità, né all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o affiliate in un'impresa di assicurazione comunitaria.

5. Allorché la Commissione abbia eseguito uno degli accertamenti di cui ai paragrafi 3 e 4 gli Stati membri la informano a sua richiesta:

- a) di ogni domanda di autorizzazione di un'affiliata diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto del paese terzo in questione;
- b) di ogni progetto di acquisizione di una partecipazione da parte di siffatta impresa in una impresa di assicurazione della Comunità, atta a rendere quest'ultima una sua affiliata.

Quest'obbligo di informazione cessa appena sia incluso un accordo con il paese terzo in cui al paragrafo 3 o 4 quando non si applichino più le misure di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma.

6. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un

termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per le decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine che sarà fissato in ciascun atto da adottare ai sensi del presente paragrafo, ma che non può in alcun caso superare tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta; la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

7. Le misure adottate in forza del presente articolo devono essere conformi agli obblighi derivanti per la Comunità da eventuali accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, applicabili all'accesso all'attività delle imprese di assicurazione e al relativo esercizio.

(<sup>1</sup>) GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 50. »

### TITOLO III

#### Disposizioni particolari in materia di libera prestazione di servizi

##### Articolo 10

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano quando un'impresa assume, a partire da uno stabilimento situato in uno Stato membro, un impegno in un altro Stato membro.

2. Queste disposizioni si applicano:

- alle assicurazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della prima direttiva,
- alle operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) della prima direttiva.

3. Queste disposizioni non si applicano alle operazioni e agli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), all'articolo 1, paragrafo 3, nonché agli articoli 2, 3 e 4 della prima direttiva.

4. Un'impresa può assumere impegni in un altro Stato membro solo se nel proprio Stato membro di stabilimento sia autorizzata ad assumere lo stesso tipo di impegni, a norma dell'articolo 6 della prima direttiva.

#### Articolo 11

L'impresa che intende effettuare prestazioni di servizi è tenuta ad informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro della sede sociale ed eventualmente dello Stato membro dello stabilimento di cui trattasi, indicando lo Stato membro o gli Stati membri nel cui territorio intende effettuare prestazioni di servizi nonché la natura degli impegni che intende assumere.

#### Articolo 12

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, lo Stato membro nel cui territorio un'impresa intende assumere, in regime di prestazioni di servizi, gli impegni di cui all'articolo 10 può subordinare l'accesso a tale attività ad un'autorizzazione amministrativa, purché tali impegni non siano stati assunti secondo le modalità di cui all'articolo 13; a tale scopo, lo Stato membro può esigere che l'impresa:

- a) presenti un certificato, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro della sede sociale, attestante che l'impresa dispone per l'insieme delle sue attività del margine di solvibilità minimo conformemente all'articolo 19 della prima direttiva e che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della prima direttiva, l'autorizzazione permette all'impresa di esercitare la propria attività al di fuori dello Stato membro dello stabilimento;
- b) presenti un certificato, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro dello stabilimento, indicante i rami che l'impresa è abilitata ad esercitare e attestante che tali autorità non formulano obiezioni a che l'impresa eserciti una attività in regime di prestazione di servizi;
- c) presenti un programma di attività contenente le indicazioni concernenti:
  - la natura degli impegni che l'impresa intende assumere nello Stato membro della prestazione di servizi;
  - le condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione che l'impresa intende utilizzare in tale paese;
  - le tariffe che l'impresa intende applicare per ciascuna categoria di operazioni e le basi tecniche

che l'impresa intende utilizzare per ciascuna categoria di operazioni;

— i moduli e gli altri stampati che l'impresa intende utilizzare nei rapporti con i contraenti, qualora siano richiesti anche alle imprese stabilite.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di prestazione dei servizi possono esigere che le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), vengano loro trasmesse nella lingua ufficiale di tale Stato.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di prestazione dei servizi dispongono di un termine di sei mesi dalla ricezione dei documenti menzionati al paragrafo 1 per accordare o rifiutare l'autorizzazione in base alla conformità o non conformità degli elementi del programma di attività presentato dall'impresa alle disposizioni legislative, amministrative o regolamentari applicabili in tale Stato.

Tale autorizzazione non può essere rifiutata con la motivazione che talune operazioni del programma di attività che, nello Stato membro di stabilimento dell'impresa, sono soggette al controllo delle autorità competenti per la sorveglianza delle imprese di assicurazione, non lo sono nello Stato membro in cui avviene la prestazione.

4. Se le autorità competenti dello Stato membro in cui avviene la prestazione dei servizi non si sono pronunciate entro il termine previsto dal paragrafo 3, l'autorizzazione si considera rifiutata.

5. La decisione di rifiuto dell'autorizzazione o di rifiuto del certificato di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), deve essere motivata in maniera circostanziata e notificata all'impresa interessata.

6. Ciascuno Stato membro istituisce un ricorso giurisdizionale contro il rifiuto dell'autorizzazione o il rifiuto di rilascio del certificato di cui al paragrafo 1, lettera a) o b).

#### Articolo 13

1. Gli impegni assunti in regime di prestazione di servizi sono soggetti all'articolo 14, qualora il contraente abbia preso l'iniziativa di sollecitare l'impegno presso l'impresa.

L'iniziativa si considera presa dal contraente:

- quando, da un lato, il contratto è sottoscritto dalle due parti nello Stato membro in cui l'impresa è stabilita o da ciascuna delle parti rispettivamente nel suo Stato di stabilimento o di residenza abituale e, d'altro lato, il contraente non è stato contattato nel suo Stato di residenza abituale dall'impresa né tramite un intermediario di assicurazione o una persona incaricata da quest'ultima né mediante una promozione commerciale che gli sia stata inviata personalmente;

— quando il contraente si rivolge ad un intermediario, stabilito nello Stato membro in cui il contraente ha la sua residenza abituale e che esercita l'attività professionale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/92/CEE<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, per procurarsi informazioni su contratti di assicurazione offerti da imprese stabilite negli Stati membri diversi da quello in cui il contraente ha la sua residenza abituale o al fine di concludere un impegno per suo tramite presso una di tali imprese. In tal caso il contraente firma una dichiarazione, il cui testo figura al punto A dell'allegato, in cui esplicita la richiesta.

2. Prima di concludere un impegno nei casi contemplati al paragrafo 1, primo e secondo trattino, il contraente firma una dichiarazione, il cui testo figura al punto B dell'allegato, in base alla quale prende atto che l'impegno è soggetto alle norme di controllo dello Stato membro dello stabilimento che assume l'impegno.

#### Articolo 14

1. Lo Stato membro nel cui territorio un'impresa intende assumere, in regime di prestazione di servizi, gli impegni secondo le modalità di cui all'articolo 13, esige che l'impresa si assoggetti alla seguente procedura:

- a) presentazione di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro della sede sociale, attestante che l'impresa dispone per l'insieme delle sue attività del margine di solvibilità minimo conformemente all'articolo 19 della prima direttiva e che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 di detta direttiva, l'autorizzazione permette all'impresa di esercitare la propria attività fuori dello Stato membro di stabilimento;
- b) presentazione di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, indicante i rami che l'impresa è abilitata ad esercitare ed attestante che tali autorità non formulano obiezioni a che l'impresa eserciti un'attività in regime di prestazione di servizi;
- c) indicazione della natura degli impegni che intende assumere nello Stato membro di prestazione dei servizi.

La procedura di cui sopra non si applica nel caso in cui un'attività che rientri nel campo della presente direttiva non sia soggetta, nello Stato membro in cui vengono assunti gli impegni, al controllo delle autorità amministrative preposte alla sorveglianza delle assicurazioni private.

2. Ciascuno Stato membro istituisce un ricorso giurisdizionale contro il rifiuto di rilascio del certificato previsto dal paragrafo 1, lettera a) o b).

3. L'impresa può iniziare la sua attività a partire dalla data certificata in cui le autorità dello Stato membro di

prestazione dei servizi sono in possesso dei documenti previsti dal paragrafo 1.

4. Il presente articolo si applica anche nei casi in cui lo Stato membro nel cui territorio un'impresa intende assumere, in regime di prestazione di servizi, impegni secondo modalità diverse da quelle previste all'articolo 13, non subordina l'accesso a tale attività ad una autorizzazione amministrativa.

5. Gli Stati membri non possono impedire che il contraente sottoscriva un impegno autorizzato dalla normativa dello Stato membro di stabilimento, salvo qualora sia contrario alle disposizioni di ordine pubblico dello Stato membro di prestazione dei servizi.

#### Articolo 15

1. Ogni Stato membro richiede che il contraente di un contratto di assicurazione sulla vita individuale, sottoscritto in uno dei casi previsti dal titolo III, disponga di un termine tra i 14 e i 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso per rinunciare agli effetti del contratto.

La notifica della rinuncia al contratto da parte del contraente ha l'effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

Gli altri effetti giuridici e le condizioni della rinuncia sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto, definita all'articolo 4, in particolare per quanto riguarda le modalità secondo le quali il contraente viene informato della conclusione del contratto.

2. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 ai contratti di durata pari o inferiore a sei mesi.

#### Articolo 16

La legislazione degli Stati membri prescrive che un'impresa stabilita in uno Stato membro può ivi assumere, in regime di prestazione di servizi, a partire da uno stabilimento di un altro Stato membro, almeno:

- gli impegni previsti dall'articolo 10, se sono sottoscritti secondo le modalità dell'articolo 13;
- gli impegni previsti dall'articolo 10 e sottoscritti secondo modalità diverse da quelle dell'articolo 13, se riguardano rami assicurativi per i quali l'impresa stabilita nel primo Stato membro non è autorizzata in tale Stato membro conformemente all'articolo 6 della prima direttiva.

Per contro, se in quest'ultimo caso l'impresa ha tale autorizzazione, il primo Stato membro può vietare questa prestazione di servizi.

<sup>(1)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 14.

*Articolo 17*

1. Se l'impresa prevista dall'articolo 11 intende apportare modifiche alle indicazioni previste dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), o dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), essa comunica tali modifiche alle autorità competenti dello Stato membro di prestazione dei servizi. Tali modifiche sono soggette, secondo il caso, alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 3.

2. Se l'impresa intende estendere la propria attività agli impegni previsti dall'articolo 10 secondo modalità diverse da quelle dell'articolo 13 o dell'articolo 14, paragrafo 4, essa è soggetta alla procedura prevista dagli articoli 11 e 12.

3. Se l'impresa intende estendere la propria attività agli impegni sottoscritti secondo le modalità previste dall'articolo 13 o dall'articolo 14, paragrafo 4, essa è soggetta alla procedura di cui agli articoli 11 e 14.

*Articolo 18*

1. Le imprese che in base all'articolo 13, paragrafo 3, della prima direttiva praticano il cumulo delle attività previste dall'allegato della direttiva 73/239/CEE con l'esercizio di quelle elencate all'articolo 1 della prima direttiva, possono accettare impegni in uno dei rami previsti dalla prima direttiva nel regime di prestazione di servizi contemplato all'articolo 13 della presente direttiva. Esse possono parimenti accettare impegni nel regime di prestazione di servizi, contemplato all'articolo 12, nel caso in cui il diritto dello Stato membro della prestazione lo consenta all'atto della notifica della presente direttiva o lo consenta in seguito e, fino al 31 dicembre 1995, negli altri Stati membri.

2. Le disposizioni del presente articolo saranno riesaminate in base alla relazione redatta dalla Commissione conformemente all'articolo 39, paragrafo 2 della prima direttiva.

*Articolo 19*

1. Gli Stati membri delle prestazioni di servizi possono mantenere o introdurre delle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, giustificate dalla preoccupazione della protezione del contraente, in particolare per quanto riguarda l'approvazione delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, dei moduli ed altri stampati destinati ad essere utilizzati nei rapporti con i contraenti, delle tariffe e di qualsiasi altro documento necessario all'esercizio normale del controllo, a condizione tuttavia che le norme dello Stato membro di stabilimento siano insufficienti per assicurare il livello di protezione necessario e le condizioni imposte dallo Stato membro di prestazione dei servizi non vadano al di là di quanto necessario al riguardo.

2. Tuttavia, per gli impegni sottoscritti secondo le modalità di cui all'articolo 13, gli Stati membri della prestazione di servizi non prevedono disposizioni che

esigano l'approvazione o la comunicazione delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, delle tariffe e dei moduli ed altri stampati che l'impresa intende utilizzare nei suoi rapporti con i contraenti.

3. Allo scopo di controllare il rispetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative a tali impegni, essi possono esigere unicamente la comunicazione non sistematica di tali condizioni e degli altri documenti, senza che questa esigenza possa costituire per l'impresa una condizione preliminare all'esercizio della sua attività.

*Articolo 20*

1. L'impresa che fornisce prestazione di servizi deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro della prestazione di servizi tutti i documenti richiesti ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora tale obbligo incomba anche alle imprese ivi stabilite.

2. Se le autorità competenti di uno Stato membro constatano che un'impresa operante in regime di prestazione di servizi nel territorio di tale Stato non rispetta le norme di legge di tale Stato membro applicabili nei suoi riguardi, esse invitano l'impresa interessata a porre fine a tale situazione irregolare.

3. Se l'impresa in questione non si conforma all'invito di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro della prestazione di servizi ne informano le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento. Queste adottano tutte le misure opportune affinché l'impresa interessata ponga fine alla situazione irregolare. La natura di tali misure è comunicata alle autorità dello Stato membro della prestazione di servizi.

Le autorità competenti dello Stato membro della prestazione di servizi possono anche rivolgersi alle autorità competenti della sede sociale dell'impresa di assicurazione qualora le prestazioni di servizi siano effettuate da una succursale o agenzia.

4. Se, nonostante le suddette misure adottate dallo Stato membro di stabilimento o qualora tali misure risultino insufficienti o non siano state adottate affatto, l'impresa continua a violare le norme di legge vigenti nello Stato membro della prestazione di servizi, quest'ultimo, dopo averne informato le autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento, può adottare le misure appropriate per evitare che insorgano nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire che l'impresa continui ad assumere impegni in regime di prestazione di servizi nel proprio territorio. Nel caso di impegni assunti in regime di prestazione di servizi secondo modalità diverse da quelle dell'articolo 13, tali misure comprendono la revoca dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12. Gli Stati membri si adoperano affinché nel loro territorio sia consentito procedere alle notifiche necessarie per tali misure.

5. Le disposizioni che precedono lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di sanzionare le irregolarità commesse nel loro territorio.

6. Se l'impresa che ha commesso l'infrazione ha uno stabilimento o possiede dei beni nello Stato membro di prestazione dei servizi, le autorità di controllo di quest'ultimo Stato possono, conformemente alla legislazione nazionale, applicare le sanzioni amministrative previste per tale infrazione nei riguardi dello stabilimento o dei beni in questione.

7. Qualsiasi misura adottata nell'ambito dei paragrafi da 2 a 6 che comporti sanzioni o restrizioni all'esercizio della prestazione di servizi deve essere debitamente motivata e notificata all'impresa interessata. Essa può essere impugnata mediante ricorso giurisdizionale nello Stato membro in cui è stata adottata.

8. Qualora siano state adottate misure nell'ambito dell'articolo 24 della prima direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di prestazione dei servizi ne sono informate dalle autorità che hanno preso tali misure e adottano, quando si tratta di provvedimenti emanati a norma dei paragrafi 1 e 3 del citato articolo, le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati.

In caso di revoca dell'autorizzazione a norma dell'articolo 26 della prima direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di prestazione dei servizi ne sono informate e adottano le misure appropriate per impedire nel proprio territorio l'ulteriore stipulazione di contratti di assicurazione da parte dello stabilimento in questione in regime di prestazione di servizi.

9. Ogni due anni la Commissione sottopone al Consiglio una relazione da cui risulti in sintesi il numero e il tipo di casi in cui in ciascuno Stato membro, sono state notificate, a norma dell'articolo 12, decisioni di rifiuto di autorizzazione o sono state adottate misure a norma del paragrafo 4. Gli Stati membri cooperano con la Commissione fornendole le informazioni necessarie per la stesura della relazione.

#### *Articolo 21*

In caso di liquidazione di una impresa di assicurazioni, gli impegni risultanti da un contratto concluso in regime di prestazione di servizi sono adempiuti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione di tale impresa, a prescindere dalla nazionalità degli assicurati e dei beneficiari.

#### *Articolo 22*

1. Quando un'operazione è presentata in regime di prestazione di servizi, il contraente, prima della sottoscrizione di qualsiasi impegno, deve essere informato del nome dello Stato membro in cui è stabilita la sede sociale, l'agenzia o la succursale con cui sarà stipulato il contratto.

2. Il contratto o qualsiasi altro documento con cui viene accordata la copertura assicurativa nonché la proposta di assicurazione qualora essa sia vincolante per il

contraente, devono indicare l'indirizzo dello stabilimento che concede la copertura nonché quello della sede sociale.

#### *Articolo 23*

Ogni stabilimento deve comunicare alla sua autorità di controllo, per le operazioni effettuate in regime di prestazione di servizi, l'importo dei premi, senza detrazione della riassicurazione, emessi per Stato membro e per ciascuno dei rami I — VI, quali definiti nell'allegato della prima direttiva.

Tali informazioni sono fornite separatamente per gli impegni sottoscritti secondo le modalità di cui all'articolo 12 e per quelli sottoscritti conformemente alle modalità previste dall'articolo 14.

L'autorità di controllo di ogni Stato membro comunica tali indicazioni alle autorità di controllo di ciascuno degli Stati membri della prestazione di servizi che gliene richiedano.

#### *Articolo 24*

1. Quando la prestazione di servizi è subordinata alla concessione di un'autorizzazione da parte dello Stato membro della prestazione di servizi, l'importo delle riserve tecniche e di quelle matematiche e le norme riguardanti la partecipazione agli utili e i valori di riscatto e di riduzione inerenti ai contratti in questione sono determinati, sotto il controllo di detto Stato membro, secondo le norme da esso stabilite o, in mancanza di norme, secondo la prassi in uso di detto Stato. La costituzione di queste riserve mediante attivi equivalenti e congrui, la localizzazione di detti attivi e l'applicazione delle norme sulla partecipazione agli utili e sui valori di riscatto e di riduzione si effettuano sotto il controllo di detto Stato membro secondo le norme o la prassi in esso vigenti.

2. In ogni altro caso tali operazioni sono effettuate sotto il controllo dello Stato membro dello stabilimento secondo le norme o la prassi in esso vigenti.

3. Lo Stato membro dello stabilimento vigila affinché le riserve inerenti all'insieme dei contratti che l'impresa stipula attraverso lo stabilimento in questione siano sufficienti e siano costituite da attivi equivalenti e congrui.

4. Nel caso previsto dal paragrafo 1, lo Stato membro dello stabilimento e lo Stato membro della prestazione di servizi si scambiano tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni conformemente ai paragrafi 1 e 3.

#### *Articolo 25*

Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione concluso in regime di prestazione di servizi è soggetto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello

Stato membro in cui l'impegno è assunto ai sensi dell'articolo 2, lettera e), nonché, per quanto riguarda la Spagna, agli oneri supplementari fissati a norma di legge a favore dell'organismo spagnolo « Consorcio de Compensación de Seguros » per sopperire alle necessità connesse all'esercizio delle sue funzioni in materia di compensazione delle perdite dovute ad eventi straordinari verificatisi in tale Stato membro.

La legge applicabile al contratto a norma dell'articolo 4 non incide sul regime fiscale applicabile.

Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ciascuno Stato membro applica alle imprese che forniscono servizi nel suo territorio le disposizioni nazionali concernenti le misure destinate a garantire la riscossione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali dovuti ai sensi del primo comma.

#### TITOLO IV

##### Disposizioni transitorie

###### Articolo 26

La Spagna, fino al 31 dicembre 1995, la Grecia e il Portogallo, fino al 31 dicembre 1998, beneficiano del regime transitorio seguente :

- questi Stati possono limitare gli impegni per i quali sono lo Stato membro della prestazione a quelli sottoscritti secondo le modalità di cui all'articolo 13 ;
- per quanto concerne le riserve tecniche, comprese quelle matematiche, relative a tali impegni, essi possono esigere che per il calcolo, la costituzione e la localizzazione si proceda in modo conforme alla loro legislazione nazionale.

###### Articolo 27

1. Per quanto riguarda i contratti assicurativi di gruppo sottoscritti in virtù del contratto di lavoro o dell'attività professionale dell'assicurato, gli Stati membri possono limitare sino al 31 dicembre 1994 gli impegni, per i quali essi sono lo Stato membro della prestazione di servizi, a quelli sottoscritti secondo le modalità di cui all'articolo 12.

2. Gli Stati membri possono ritenere, per un periodo di al massimo tre anni dalla data di cui all'articolo 30, secondo comma, che l'iniziativa si considera presa dal contraente soltanto nel caso previsto dal primo trattino dell'articolo 13, paragrafo 1.

#### TITOLO V

##### Disposizioni finali

###### Articolo 28

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per agevolare all'interno

della Comunità il controllo delle assicurazioni e delle operazioni previste dalla prima direttiva.

Gli Stati membri informano la Commissione delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva, in particolare delle difficoltà che si presentano quando uno Stato membro constata un trasferimento anomalo delle attività previste dalla prima direttiva a scapito delle imprese stabilite nel suo territorio e a vantaggio di agenzie e succursali situate alla periferia di tale territorio.

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata.

Se del caso, la Commissione sottopone al Consiglio proposte appropriate.

###### Articolo 29

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, periodicamente e per la prima volta il 20 novembre 1995, una relazione sull'evoluzione del mercato delle assicurazioni e delle operazioni esercitate in regime di libera prestazione di servizi.

###### Articolo 30

Gli Stati membri modificano le disposizioni nazionali conformemente alla presente direttiva nel termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla sua notifica<sup>(1)</sup> e ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni modificate in conformità del primo comma si applicano nel termine di trenta mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva.

###### Articolo 31

Dopo la notifica della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di carattere legislativo, regolamentare ed amministrativo da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

###### Articolo 32

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. ROMITA

<sup>(1)</sup> La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 20 novembre 1990.

*ALLEGATO**A. Dichiarazione che deve firmare il contraente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo trattino*

• Dichiaro che desidero che (nome dell'intermediario) mi fornisca informazioni sui contratti di assicurazione offerti da imprese stabilite in Stati membri diversi da (Stato membro di residenza abituale del contraente). So che tali imprese sono soggette al regime di controllo dello Stato in cui sono stabilite e non al regime di controllo di (Stato membro di residenza abituale del contraente). •

*B. Dichiarazione che deve firmare il contraente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2*

• Prendo atto che (nome dell'assicuratore) è stabilito in (Stato membro di stabilimento dell'assicuratore) e sono conscio del fatto che la vigilanza sulle attività di tale assicuratore è di responsabilità delle autorità di controllo di (Stato membro di stabilimento dell'assicuratore) e non delle autorità di (Stato membro di residenza abituale del contraente). •

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1990

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe

(90/620/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2996/90<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 novembre 1990, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi residui per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° dicembre 1990, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 39 100 t;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali

della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi<sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 90/425<sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 novembre 1990, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

*Regno Unito:*

- 150,00 t originarie del Botswana,
- 400,00 t originarie dello Zimbabwe;

*Germania:*

- 50,00 t originarie dello Swaziland;

### Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di dicembre 1990 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

— Botswana:	7 832,96 t
— Kenia:	142,00 t
— Madagascar:	7 579,00 t
— Swaziland:	2 082,62 t
— Zimbabwe:	8 700,00 t

### Articolo 3

Gli Stati membri, ad eccezione del Portogallo, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

<sup>(2)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 286 del 18. 10. 1990, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

<sup>(5)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.